



---

Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 201

Resoconti

Allegati

**GIUNTE E COMMISSIONI**

**Allegato: Notiziario delle delegazioni  
presso le Assemblee parlamentari internazionali**

Sedute di giovedì 18 gennaio 2024

## INDICE

### Commissioni permanenti

1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	<i>Pag.</i>	5
2 <sup>a</sup> - Giustizia:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	10
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 77)</i> . . . . .	»	16
4 <sup>a</sup> - Politiche dell'Unione europea:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	17
5 <sup>a</sup> - Programmazione economica, bilancio:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	52
6 <sup>a</sup> - Finanze e tesoro:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	61
7 <sup>a</sup> - Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 55)</i> . . . . .	»	64
10 <sup>a</sup> - Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	65

### Commissioni e altri organismi bicamerali

Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 15)</i> . . . . .	<i>Pag.</i>	71
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	71
Commissione parlamentare per il controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	103

---

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-Il Centro-Renew Europe: IV-C-RE; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase): Aut (SVP-PATT, Cb); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS; Misto-Azione-Renew Europe: Misto-Az-RE.*

Commissione parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità:

*Plenaria* . . . . . Pag. 105

### **Commissioni bicamerali di inchiesta**

Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:

*Plenaria* . . . . . Pag. 107

Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari:

*Plenaria* . . . . . » 109

Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere:

*Plenaria* . . . . . » 111

*Ufficio di Presidenza* . . . . . » 112

---

**Allegato: Notiziario delle delegazioni presso le Assemblee parlamentari internazionali** . . . . . Pag. 113



## 1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione)

Giovedì 18 gennaio 2024

### Plenaria

#### 154<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente*

BALBONI

*Interviene il ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa Maria Elisabetta Alberti Casellati.*

*La seduta inizia alle ore 9,05.*

#### IN SEDE CONSULTIVA

**(808)** *Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare*

(Parere alla 2<sup>a</sup> Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente BALBONI (*FdI*), in qualità di relatore, riferisce sugli emendamenti approvati riferiti al disegno di legge in titolo e propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) annuncia un voto contrario, precisando che le motivazioni rivestono carattere politico e riguardano il merito del provvedimento all'esame in Commissione giustizia.

Non essendoci ulteriori richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.

#### SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione ha richiesto l'attivazione del circuito audiovisivo interno, ai sensi dell'articolo 33, comma 4,

del Regolamento, sulla parte di seduta riguardante l'esame dei disegni di legge nn. 935 e 830.

Poiché la Presidenza del Senato ha preventivamente fatto conoscere il proprio assenso, in assenza di obiezioni, dispone quindi l'attivazione di tale forma di pubblicità.

La Commissione prende atto.

*IN SEDE REFERENTE*

**(935) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – *Modifiche agli articoli 59, 88, 92 e 94 della Costituzione per l'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri, il rafforzamento della stabilità del Governo e l'abolizione della nomina dei senatori a vita da parte del Presidente della Repubblica*

**(830) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – *RENZI e altri.* – *Disposizioni per l'introduzione dell'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri in Costituzione*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta notturna di ieri, mercoledì 17 gennaio.

Riprende la discussione generale congiunta.

La senatrice DI GIROLAMO (*M5S*) ritiene che la riforma costituzionale in esame sia un modo per distogliere l'attenzione dell'opinione pubblica dalle reali esigenze del Paese e dare una risposta alla pretesa del Governo di disporre di maggiori poteri. Per garantire maggiore stabilità, infatti, sarebbe necessario rafforzare il Parlamento, invece si procede in senso inverso, conferendo al Presidente del Consiglio prerogative che sono in contrasto con la Costituzione, e al contempo riducendo quelle del Presidente della Repubblica. Si passa in questo modo dalla democrazia parlamentare alla democrazia.

Accoglie con soddisfazione la notizia diffusa sui *mass media* circa la disponibilità della maggioranza a fare un passo indietro sia sul premio di maggioranza del 55 per cento, che lederebbe il principio di rappresentatività e in ogni caso dovrebbe essere inserito nella legge elettorale e non in Costituzione, sia sul cosiddetto «*Premier di riserva*», che avrebbe il potere di ricattare il Parlamento con la minaccia dello scioglimento anticipato in caso di sfiducia.

Nel ricordare che il Governo sta disattendendo il mandato degli elettori, avendo inserito nel proprio programma, a proposito delle riforme istituzionali, il presidenzialismo piuttosto che il premierato, anticipa che il Movimento 5 Stelle contrasterà in ogni modo, nelle Aule parlamentari e nel Paese, l'atteggiamento spregiudicato della maggioranza, che si accinge a modificare la Costituzione con una riforma confusa, senza la dovuta trasparenza nei confronti dell'opinione pubblica.

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*), nel concordare con le considerazioni svolte nelle precedenti sedute dai senatori Alfieri e Parrini e dalla senatrice Valente, si sofferma sulle ragioni dell'assoluta contrarietà del Partito democratico all'ipotesi dell'elezione diretta del Presidente del Consiglio. Si tratta di una scelta che non è dettata da una contrapposizione ostruzionistica e di principio, ma è sostenuta da preoccupazioni fondate. Ritiene infatti che l'elezione diretta del Presidente del Consiglio, e quella contestuale del Parlamento, che risulterà quindi strettamente collegato alla sua figura, non risolva le difficoltà attuali della democrazia, ma anzi rischia di acuirle.

A suo avviso, infatti, la sfiducia nelle istituzioni e nei partiti, nonché la scarsa partecipazione alla vita pubblica non possono risolversi con l'elezione diretta del Capo del Governo. Per preservare il carattere liberale e plurale della società, occorre costruire l'unità partendo dal basso, con un processo di integrazione politica democratica e partecipata, giungendo, attraverso una faticosa e costante mediazione, alla capacità di prendere decisioni e governare.

Con il progetto di riforma in esame, invece, la maggioranza e il Governo dimostrano quanto meno una sfiducia nella possibilità di risolvere i problemi attuali della democrazia, per cui individuano la sintesi non nelle istituzioni parlamentari, ma nella figura di un Capo che riceve una investitura diretta dal popolo e, a cascata, legittima le altre istituzioni. Questa visione verticistica della democrazia, in effetti, almeno all'inizio produce una maggiore stabilità, ma, al contempo, anche un irrigidimento dei processi democratici e della capacità di governare e incidere sul tessuto economico-sociale. Basti pensare che finora nessuna delle più significative riforme, come quelle in tema di diritti civili o sociali, è stata calata dall'alto: è necessaria invece una preparazione culturale e sociale, che poi viene registrata e formalizzata in Parlamento.

Una delle caratteristiche fondamentali delle democrazie costruite dal basso è la capacità di riconoscere e accettare regole e limiti, che sono rappresentati dai diritti fondamentali: i cittadini sanno che tali diritti saranno tutelati quale che sia la maggioranza che vincerà le elezioni.

Mentre nelle democrazie caratterizzate da una investitura dall'alto, come gli Stati Uniti e la Francia, è in atto un dibattito sulle fragilità di questi modelli, il Governo propone una riforma in controtendenza, proponendo appunto di rafforzare l'Esecutivo, invece di consolidare il valore del pluralismo e del rispetto dei limiti.

Annuncia quindi che il Partito democratico, nel corso dell'esame dei disegni di legge costituzionali in titolo, tenterà di convincere la maggioranza a individuare soluzioni differenti, per rendere la forma di Governo parlamentare più capace di assolvere alla sua funzione storica.

Il senatore PERA (*FdI*) interviene incidentalmente per chiedere al senatore Giorgis – al quale riconosce il carattere acuto e stimolante delle considerazioni svolte – una sua opinione circa il motivo per cui in altri

Paesi, come Stati Uniti e Francia, il dibattito sulla crisi della democrazia non investa anche il sistema istituzionale.

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*), nel ringraziare il senatore Pera per la stima riservatagli, ritiene che in Italia sarebbe preferibile discutere della questione politica, senza coinvolgere necessariamente anche il sistema istituzionale.

Nota, in ogni caso, che in Francia è stata istituita una commissione di accademici (Commissione Vedel), per ipotizzare una riforma del sistema semipresidenziale, al fine di risolvere i problemi derivanti da una eccessiva verticalizzazione.

Negli Stati Uniti, invece, si sta assistendo alla modifica di prassi consolidate per la nomina dei giudici della Corte suprema e si stanno prendendo in considerazione le esperienze europee, dove la designazione dei giudici non è garantita a vita.

La senatrice MAIORINO (*M5S*) esprime forti critiche sul progetto di riforma in esame, che a suo avviso contiene norme inserite pretestuosamente, solo per regolare i rapporti interni alla coalizione della maggioranza. Basti pensare al premio di maggioranza del 55 per cento o alla norma antiribaltone con un « *Premier* di riserva », destinata a soddisfare le aspettative della Lega e che la maggioranza stessa ha annunciato di voler modificare, dopo l'ovvia contrarietà espressa dai costituzionalisti e dalle altre forze politiche. In questo modo, si umiliano il Parlamento e i tanti esperti coinvolti nel dibattito.

È unanime il giudizio circa l'esigenza di evitare l'instabilità di Governo, che determina conseguenze negative per la vita sociale, politica ed economica del Paese, favorire una maggiore partecipazione dei cittadini e restituire al Parlamento la sua funzione, attualmente condizionata da un monocameralismo di fatto a causa dell'abuso della decretazione d'urgenza. La soluzione a questi problemi, tuttavia, non può essere quella dell'elezione diretta del Presidente del Consiglio.

A suo avviso, si è persa l'occasione per affrontare i reali problemi del sistema democratico – l'instabilità e la scarsa partecipazione popolare – individuando soluzioni condivise, cui tutte le forze politiche avrebbero potuto contribuire, come la sfiducia costruttiva oppure il voto di fiducia delle Camere in seduta comune, per evitare la fronda nel ramo del Parlamento in cui la maggioranza è meno stabile.

Al contrario, la maggioranza insiste sulla investitura diretta, sull'acclamazione del Capo, che sicuramente non favorirà la sintesi, ma esaspererà le divisioni già esistenti nel Paese, oltre che la contrapposizione tra i vari schieramenti.

Tra l'altro, con un atteggiamento miope, ancora una volta si disegna una riforma costituzionale sulla base delle ambizioni dell'attuale Presidente del Consiglio e si realizza una sorta di scambio, tra le due componenti più forti della maggioranza, tra premierato e autonomia differenziata, che non a caso in questi giorni è in discussione nell'Aula del Senato.



Chiede quindi di ritirare il disegno di legge costituzionale n. 935 e di aprire un confronto autentico tra le forze politiche, per individuare le soluzioni ai reali problemi della democrazia.

Il PRESIDENTE comunica che – alla luce dell’elevato numero di senatori ancora iscritti a parlare – la discussione generale congiunta proseguirà la prossima settimana, a partire dalla seduta che sarà convocata alle ore 11 di martedì 23 gennaio, per concludersi mercoledì 24 gennaio, giornata in cui si terranno anche gli interventi di replica, per poi procedere all’adozione formale del testo base.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 10.*

**2<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Giustizia)**

Giovedì 18 gennaio 2024

**Plenaria**

**115<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**BONGIORNO**

*Interviene il vice ministro della giustizia Sisto.*

*La seduta inizia alle ore 9,15.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(808) Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE, ricordando che si sono concluse le votazioni degli emendamenti e degli ordini del giorno, sottopone alla Commissione tre proposte di coordinamento formale del testo, pubblicate in allegato al resoconto (Coord. 1, Coord. 2 e Coord. 3), illustrandone i contenuti.

Con il parere favorevole del vice ministro SISTO, poste separatamente ai voti le tre proposte di coordinamento sono approvate.

Il PRESIDENTE informa che la Commissione affari costituzionali ha reso il parere non ostativo sugli emendamenti approvati dalla Commissione ma non è ancora stato espresso il parere della Commissione bilancio sugli emendamenti approvati nella seduta di ieri. Precisa pertanto che il voto sul mandato potrà essere effettuato una volta acquisito tale parere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto legislativo recante disposizioni sul riordino della disciplina del collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili (n. 107)**

(Parere al ministro per i Rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, commi 1, lettera *d*), e 2, 5 e 6 della legge 17 giugno 2022, n. 71. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 16 gennaio.

Il relatore, senatore RASTRELLI (*FdI*), propone l'espressione di un parere favorevole sul provvedimento.

La senatrice LOPREIATO (*M5S*), in considerazione del fatto che la II Commissione della Camera dei deputati ha rinviato l'espressione del parere alla prossima settimana, chiede di poter procedere allo stesso modo, procedendo alla votazione nella prima seduta utile della prossima settimana al fine di un approfondimento ulteriore del testo.

Il PRESIDENTE chiede al Governo di esprimersi sul punto.

Il vice ministro SISTO, confermando che la Commissione giustizia della Camera esprimerà il parere la prossima settimana, non ritiene di avere obiezioni alla richiesta di una breve posticipazione del voto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riforma ordinamentale della magistratura (n. 110)**

(Parere al ministro per i Rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, commi 1, lettere *a*), *b*) e *c*), e 2, 3, 4 e 6 della legge 17 giugno 2022, n. 71. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'11 gennaio.

Il senatore BAZOLI (*PD-IDP*) chiede di poter svolgere la discussione nella prossima seduta utile in considerazione della delicatezza dei temi affrontati dallo schema di decreto legislativo. Chiede inoltre al relatore se, come anticipato nella relazione, la questione dei *test* psicoattitudinali per i magistrati sia già contenuta nel provvedimento o se vi sia una proposta del relatore per inserire questo tema.

Il relatore, senatore ZANETTIN (*FI-BP-PPE*), precisa che il tema non è al momento inserito nel testo dello schema di decreto ma che, considerata la rilevanza, vorrebbe poterne discutere in Commissione al fine di suggerire un'integrazione della proposta presentata dal Governo.

Sulla questione interviene il senatore POTENTI (*LSP-PSd'Az*), il quale ritiene che il tema dei *test* psicoattitudinali per i magistrati non possa rappresentare un tabù in quanto appare ragionevole verificare e conoscere le attitudini di professionisti che nell'esercizio dei loro poteri possono incidere profondamente sulla vita e sulla libertà delle persone. D'altronde, anche per altre professioni – in particolare per l'esercizio di funzioni di polizia – è richiesta la verifica di specifici requisiti psicoattitudinali, anche in considerazione della gravosità delle mansioni svolte e dei contesti di forte *stress* in cui talora si trovano ad operare. Chiede inoltre un approfondimento sull'individuazione dei soggetti che possono accedere al fascicolo del magistrato previsto nello schema di decreto.

La senatrice CAMPIONE (*FdI*) fa presente che sul tema dei *test* psicoattitudinali il Gruppo di Fratelli d'Italia non ha alcuna obiezione ma ritiene necessario un approfondimento sulla formulazione concreta e attuazione della norma.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari (n. 102)**

(Parere al ministro per i Rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, commi 2 e 4, della legge 27 settembre 2021, n. 134. Rinvio del seguito dell'esame)

Nessuno chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE rinvia il seguito dell'esame.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(969) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023**, approvato dalla Camera dei deputati

**(Doc. LXXXVI n. 1) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2023**

**(Doc. LXXXVII n. 1) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2022**

(Relazione alla 4<sup>a</sup> Commissione sul disegno di legge n. 969. Pareri alla 4<sup>a</sup> Commissione sul *Doc. LXXXVI*, n. 1 e sul *Doc. LXXXVII*, n. 1. Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Nessuno chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE rinvia il seguito dell'esame.

*(427) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – IANNONE e altri. – Modifica all'articolo 111 della Costituzione in materia di tutela delle vittime di reati e delle persone danneggiate da reati*

*(731) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MARTON e altri. – Modifica dell'articolo 111 della Costituzione, in materia di tutela delle vittime di un reato*

*(888) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PARRINI e altri. – Modifica dell'articolo 111 della Costituzione, in materia di tutela delle vittime di un reato*

*(891) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – DE CRISTOFARO. – Modifica dell'articolo 111 della Costituzione, in materia di tutela delle vittime di un reato*

(Parere alla 1<sup>a</sup> Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 19 dicembre.

Il PRESIDENTE anticipa che il senatore Zanettin ha chiesto di intervenire nella prossima seduta sull'ordine dei lavori per chiedere ulteriori approfondimenti sul testo unificato in esame, eventualmente alla Commissione di merito.

Il vice ministro SISTO si dichiara favorevole ritenendo del tutto opportuna la possibilità di approfondire la tematica affrontata dal testo unificato.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*IN SEDE REDIGENTE*

*(2) Julia UNTERBERGER. – Disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli*

*(21) Simona Flavia MALPEZZI e altri. – Modifiche al codice civile in materia di cognome*

*(131) Alessandra MAIORINO. – Disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli*

*(918) Ilaria CUCCHI e altri. – Nuove disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai coniugi e ai figli*

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta sospesa nella seduta dell'11 gennaio.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore BERRINO (*FdI*) chiede di poter svolgere un breve ciclo di audizioni al fine di approfondire alcuni aspetti tecnici della materia.

Il PRESIDENTE informa che la richiesta del senatore Berrino sarà trattata nell'Ufficio di Presidenza che convocherà al termine della seduta

odierna. Avendo approfondito l'argomento in qualità di Presidente della Commissione giustizia della Camera dei deputati nella XVI legislatura, ritiene che i provvedimenti in esame, al di là delle differenti valutazioni politiche, debbano rappresentare un momento di approfondimento anche dal punto di vista strettamente tecnico-giuridico al fine di individuare la migliore soluzione per evitare la trasmissione di un numero eccessivo di cognomi.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

*CONVOCAZIONE DI UN UFFICIO DI PRESIDENZA*

Il PRESIDENTE avverte che al termine della seduta odierna avrà luogo una riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi per la programmazione dei lavori.

La Commissione conviene.

*La seduta termina alle ore 9,50.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 808****Coord.1**

IL RELATORE

*All'articolo 1, comma 1, lettera e), capoverso « Art. 346-bis », al quarto comma, dopo la parola: « utilità » inserire la seguente: « economica ».*

---

**Coord.2**

IL RELATORE

*All'articolo 3, comma 1, lettera b), sostituire le parole: « provvedimenti cautelari custodiali » con le seguenti: « provvedimenti di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere ».*

---

**Coord.3**

IL RELATORE

*All'articolo 7, comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:*

1) *dopo le parole: « mediante corrispondente riduzione » sopprimere le seguenti: « delle proiezioni »;*

2) *sostituire le parole: « bilancio triennale 2023-2025 » con le seguenti: « bilancio triennale 2024-2026 »;*

3) *sostituire le parole: « stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023 » con le seguenti: « stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024 ».*

---

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 77**

*Presidenza del Presidente*  
**BONGIORNO**

*Orario: dalle ore 9,50 alle ore 9,55*

*PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI*



**4<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Politiche dell'Unione europea)**

Giovedì 18 gennaio 2024

**Plenaria**

**123<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**TERZI DI SANT'AGATA**

*La seduta inizia alle ore 9,15.*

*IN SEDE REFERENTE*

*(969) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023, approvato dalla Camera dei deputati*

*(Doc. LXXXVI, n. 1) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2023*

*(Doc. LXXXVII, n. 1) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2022*

*(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)*

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 16 gennaio.

Il PRESIDENTE comunica che sono stati presentati 59 emendamenti e un ordine del giorno al disegno di legge n. 969, pubblicati in allegato al resoconto.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 197, di recepimento della direttiva (UE) 2019/883 relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE (n. 106)**

(Osservazioni alla 8<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore SATTÀ (*Fdi*), relatore, illustra lo schema di decreto legislativo in titolo, recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 197, di recepimento della direttiva (UE) 2019/883, relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE.

L'articolo 31, comma 5, della legge n. 234 del 2012, consente l'emanazione, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di recepimento della direttiva, di disposizioni integrative e correttive. L'atto in esame quindi si pone quale decreto correttivo del primo decreto legislativo, il n. 197 del 2021, entrato in vigore il 15 dicembre 2021, in attuazione delle delega recata dalla legge 22 aprile 2021, n. 53 (legge di delegazione europea 2019-2020).

Per favorire il raggiungimento dei più ampi obiettivi di tutela dell'ambiente, le modifiche sono volte a garantire una maggiore aderenza delle disposizioni normative contenute nel decreto legislativo n. 197, alle competenze effettivamente assegnate dalla direttiva ai soggetti coinvolti nelle attività afferenti alla gestione degli impianti portuali di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi, nonché ad apportare correzioni dovute alla presenza di alcuni refusi.

La direttiva 2019/883 è stata adottata a seguito degli esiti della valutazione dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione, al fine di armonizzare più compiutamente gli aspetti principali e, in particolare, l'adeguatezza degli impianti, la notifica anticipata dei rifiuti, l'obbligo di conferimento e le esenzioni per le navi in servizio di linea, che in passato, erano interpretati in modo differenziato dagli Stati membri.

Lo schema di decreto legislativo si compone di cinque articoli. L'articolo 1 reca puntuali modifiche degli articoli 2 e 3 del citato decreto legislativo n. 197 del 2021 relative alle definizioni di « rifiuti delle navi » e della « sufficiente capacità di stoccaggio », nonché le esclusioni dall'ambito di applicazione del provvedimento.

L'articolo 2 disciplina gli impianti portuali di raccolta e il piano di raccolta e di gestione dei rifiuti, con le novelle agli articoli 4 e 5 del citato decreto legislativo.

L'articolo 3 disciplina il conferimento dei rifiuti delle navi, con le modifiche degli articoli 6, 7, 8 e 9 del citato decreto legislativo, riguardanti gli adempimenti di notifica anticipata dei rifiuti, le tariffe e la definizione puntuale dell'Autorità competente.

L'articolo 4 reca, infine, misure esecutive, novellando gli articoli 10, 11, 13, 14 e 16 del decreto legislativo n. 197, mentre l'articolo 5 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,30.*

## ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 969

**G/969/1/4**

ROIC

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 3 del disegno di legge « Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – legge di delegazione europea 2022-2023 » (1342-A) reca « Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2555, relativa a misure per un livello comune elevato di cybersicurezza nell'Unione, recante modifica del regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148 (direttiva NIS2) »;

in sede di esame presso la Camera dei deputati, il 24 ottobre 2023 la I Commissione (Affari costituzionali) dava parere favorevole all'emendamento 3.14 che interveniva sul citato sull'articolo 3, comma 1, lettera *a*), del disegno di legge, stabilendo l'obbligatoria applicazione della direttiva (UE) 2022/2555 per i comuni e per le province secondo principi di gradualità, proporzionalità e adeguatezza; il 23 novembre 2023 la XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) della Camera approvava il medesimo emendamento 3.14; il 14 dicembre, la V Commissione (Bilancio) della Camera, esprimendo il parere sugli emendamenti osservava tra l'altro che « l'obbligo di applicare la direttiva (UE) 2022/2555 (...) ai comuni e alle province, previsto dal criterio direttivo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *a*), nella sua attuale formulazione, appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica » e stabiliva come condizione per il proprio parere favorevole che « All'articolo 3, comma 1, lettera *a*), sostituire le parole: “prevedendo comunque l'obbligo” con le seguenti: anche considerando la possibilità »;

il tema della cybersicurezza è fondamentale anche nell'ottica della crescita della digitalizzazione nel nostro Paese, testimoniata dalla crescita nell'ultimo quinquennio degli indici DESI (*Digital Economy and Society Index*) della Commissione europea e DMI (*Digital Maturity Indexes*) dell'Osservatorio Agenda Digitale. Infatti, alla crescente digitaliz-

zazione consegue una sempre maggiore penetrabilità agli attacchi esterni che risulta per il 2022 nettamente superiore alla media mondiale;

la Strategia Nazionale di Cybersicurezza 2022-2026 redatta dall'Agazia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) indica la necessità di una quota percentuale degli investimenti nazionali lordi su base annua pari all'1,2 per cento per raggiungere il conseguimento dell'autonomia tecnologica in ambito digitale, oltre che l'ulteriore innalzamento dei livelli di cybersicurezza nei sistemi informativi nazionali,

impegna il Governo

a reperire le risorse necessarie al fine di consentire che le misure di massimo livello di cybersicurezza previste dalla direttiva « NIS 2 » siano garantite anche a tutti i comuni ed alle province del nostro Paese, secondo principi di gradualità, proporzionalità e adeguatezza.

---

### Art. 3.

#### 3.1

ROJC, FRANCESCHINI, MALPEZZI, SENSI

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

« a) prevedere l'obbligatorietà dell'applicazione della direttiva (UE) 2022/2555, secondo principi di gradualità, proporzionalità e adeguatezza, ai comuni e alle province; ».

#### 3.2

ROJC, FRANCESCHINI, MALPEZZI, SENSI

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

« a-bis) inserire tra i soggetti ai quali debba essere applicata obbligatoriamente la direttiva (UE) 2022/2555 anche tutte le imprese culturali che siano impegnate nel settore della gestione dei siti culturali o museali, o organizzino attività ed eventi, oltre a quelle impegnate nello svolgimento di attività di produzione di contenuti digitali secondo principi di gradualità, proporzionalità e adeguatezza; ».

**3.3**

ROJC, FRANCESCHINI, MALPEZZI, SENSI

*Al comma 1, sostituire la lettera h), con la seguente:*

« *h*) prevedere, al fine di adempiere a quanto disposto dall'articolo 21 della direttiva (UE) 2022/2555, che tali soggetti si dotino prioritariamente di tecnologie messe a disposizione dalle imprese italiane ed europee ai fini di garantire gli obiettivi di sicurezza nazionali e europei nel pieno rispetto delle relative legislazioni; ».

---

**3.4**

ROJC, FRANCESCHINI, MALPEZZI, SENSI

*Al comma 1, sostituire la lettera h), con la seguente:*

« *h*) prevedere che, per ciascuna misura di cui all'articolo 21, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2022/2555, siano indicate puntualmente le relative tecnologie necessarie ad assicurarne l'effettiva attivazione. L'adozione delle medesime tecnologie deve essere verificata nell'ambito dei controlli; ».

---

**3.5**

ENRICO BORGHI

*Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:*

« *i-bis*) individuare criteri oggettivi e proporzionati ai fini dell'applicazione degli obblighi informativi di cui all'articolo 23, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2022/2555 ».

---

**3.6**

ROJC, FRANCESCHINI, MALPEZZI, SENSI

*Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:*

« *m-bis*) prevedere, nell'ambito della definizione di un Piano di sostegno per i soggetti di cui all'articolo 3 della direttiva (UE) 2022/2555, anche attraverso la revisione di misure già esistenti, meccanismi

incentivanti al fine di consentire a tali soggetti di conformarsi agli obblighi derivanti dalla direttiva medesima; ».

---

**Art. 4.**

**4.1**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

*Sopprimere l'articolo.*

---

**4.2**

SCARPINATO, BEVILACQUA, LOREFICE, LOPREIATO, BILOTTI, BARBARA FLORIDIA, PIRRO, PATUANELLI

*Sopprimere l'articolo.*

---

**4.3**

SENSI, BAZOLI, ROJC, FRANCESCHINI, MALPEZZI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

*Sopprimere l'articolo.*

---

**4.4**

BEVILACQUA, LOREFICE, BARBARA FLORIDIA, PATUANELLI

*Al comma 3 sopprimere le parole: « o per estratto ».*

---

**4.0.1**

MALPEZZI, ROJC, SENSI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**« Art. 4-bis.**

*(Delega al Governo per l'integrazione delle norme nazionali di recepimento della direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 re-*

*lativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato)*

1. Al fine di garantire l'integrale e compiuto adeguamento alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e del Ministro dell'istruzione e del merito.

3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo è tenuto a osservare, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) modificare gli articoli 485 e 489 del testo unico delle disposizioni legislativo vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e s.m.i., garantendo che, nel rispetto del principio di non discriminazione e delle sentenze della Corte di cassazione n. 31149 e n. 31150 del 2019, ai fini del riconoscimento del servizio agli effetti della carriera, al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica immesso in ruolo a far data dall'anno scolastico 2023/2024 e confermato in ruolo, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, sia riconosciuto a domanda come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero esclusivamente a domanda, nonché che il servizio di insegnamento effettivamente prestato sia valutato ai fini del riconoscimento del servizio per intero richiesto nelle ricostruzioni di carriera, a decorrere dall'anno scolastico 2023-2024;

b) introdurre disposizioni tese a garantire che la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sia riconosciuta ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile fine al termine delle attività didattiche, annualmente a decorrere dall'anno 2023.

4. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 20 milioni annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede con i risparmi di spesa o le maggiori entrate di cui al comma 5.

5. Entro il 31 marzo 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica delle amministrazioni centrali, in aggiunta a quelli adottati con la legge 30 dicembre 2023, n. 213,



sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 31 maggio 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire di garantire il conseguimento di risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. ».

---

## Art. 7.

### 7.1

LOREFICE, BEVILACQUA

*Al comma 1, lettera c), inserire, in fine, le seguenti parole: « anche attraverso:*

1) l'introduzione di specifiche limitazioni all'utilizzo dei dati personali del debitore ai casi di effettivo interesse, tenuto conto dei principi di necessità e di proporzionalità, fermo restando l'obbligo di informazione e autorizzazione preventiva del debitore con riferimento a qualsiasi attività di trattamento dei dati;

2) la garanzia che le tutele e i diritti riconosciuti al debitore non subiscano alcuna diminuzione nei casi di cessione del credito, anche in ipotesi di trasferimento novativo del contratto di credito tra un ente creditizio e un acquirente di crediti;

3) nei casi in cui i gestori dei crediti siano autorizzati a ricevere e detenere fondi dai debitori nello svolgimento di attività di gestione dei crediti, introdurre adeguate garanzie di tutela dei debitori allo scopo di ovviare ai rischi che potrebbero insorgere in caso di insolvenza, vale a dire la segregazione dei conti e dei fondi, nonché in caso di esdebitazione del debitore; ».

---

**7.2**

LOREFICE, BEVILACQUA

*Al comma 1, lettera c), inserire, in fine, le seguenti parole: « anche attraverso:*

1) l'obbligo di inviare, pena l'inefficacia della cessione o degli atti esecutivi posti in essere, una comunicazione preventiva al debitore in merito all'avvio dell'attività di recupero o alla cessione del credito deteriorato, con l'indicazione del trasferimento che ha avuto luogo, l'identificazione e i dati di contatto dell'acquirente di crediti e del gestore di crediti, se designato, nonché del valore contabile netto della predetta posizione e degli importi dovuti;

2) l'attribuzione al debitore della possibilità, anche in fase di ri-acquisto del credito ceduto, di proporre un accordo transattivo finalizzato al pagamento, a saldo e stralcio, di un importo corrispondente almeno al valore della cessione;

3) l'esdebitazione del debitore all'avvenuto pagamento e la cancellazione automatica della posizione dalla Centrale dei rischi; ».

---

**Art. 8.****8.1**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

1) *alla lettera a), dopo la parola: « corretta », inserire le seguenti: « ed integrale »;*

2) *alla lettera b), dopo la parola: « corretta », inserire le seguenti: « ed integrale ».*

**8.2**

LOREFICE, BEVILACQUA

*Al comma 1, lettera a), dopo la parola: « corretta » inserire le seguenti: « e integrale. ».*

---

**8.3**

LOREFICE, BEVILACQUA

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: « direttiva (UE) 2022/431, » inserire le seguenti: « tenendo conto anche di quanto riportato nelle premesse della direttiva medesima, ».*

---

**8.4**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: « e monitoraggio », aggiungere le seguenti: « cui ricollegarvi, in caso di inottemperanza, sanzioni particolarmente efficaci e dissuasive a carico del datore di lavoro. ».*

---

**8.5**

LOREFICE, BEVILACQUA

*Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:*

*« b-bis) procedere alla nuova costituzione e nomina del Comitato consultivo di cui all'articolo 232 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, formato da esperti nominati dal Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e della conferenza dei Presidenti delle regioni e delle provincie autonome, al fine dell'aggiornamento degli allegati previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in particolare l'allegato 38 (valori limite di esposizione professionale per agenti chimici), allegato 39 (valori limite biologici per agenti chimici), l'allegato 43 (valori limite di esposizione professionale per agenti cancerogeni, mutageni e reprotossici) e della predisposizione di un nuovo allegato relativo ai valori limite biologici per agenti cancerogeni, mutageni e reprotossici. ».*

---

**8.6**

LOREFICE, BEVILACQUA

*Al comma 1, dopo la lettera b), inserire le seguenti:*

*« b-bis) procedere all'istituzione di un Comitato tecnico sanitario costituito da specialisti sanitari esperti della salute riproduttiva, per en-*

trambi i generi, che possano definire protocolli di sorveglianza sanitaria mirati a valutare la salute riproduttiva dei lavoratori e quali siano gli eventi avversi per la salute riproduttiva. Il Comitato deve inoltre, fornire indicazioni sulle indagini strumentali e diagnostiche che si ritiene di dover incrementare sulla base del rischio di esposizione del lavoratore;

*b-ter)* prevedere le modalità e i tempi di adozione dei protocolli di sorveglianza sanitaria mirati a valutare la salute riproduttiva dei lavoratori e gli eventi avversi per la salute riproduttiva di cui si deve effettuare la registrazione. ».

---

### 8.7

LOREFICE, BEVILACQUA

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

« *b-bis)* aggiornare la sorveglianza e la prevenzione sanitaria soprattutto per quel che concerne la fissazione ed il rispetto dei limiti di esposizione professionale nuovi o rivisti per tre importanti sostanze, quali l'acrilonitrile, i composti del nichel e il benzene, e per la riduzione ulteriore dell'esposizione dei lavoratori all'amianto per proteggerli dai rischi di cancro, in conformità al Piano europeo per la lotta contro il cancro. ».

---

### 8.8

LOREFICE, BEVILACQUA

*Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:*

« *b-bis)* indicare i valori limite biologici per proteggere i lavoratori dall'esposizione ad alcuni agenti cancerogeni, mutageni o sostanze tossiche per la riproduzione. In particolare definire i limiti del monitoraggio biologico per il benzene e l'acrilonitrile. ».

---

### 8.9

LOREFICE, BEVILACQUA

*Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:*

« *b-bis)* ad adeguare il sistema di sorveglianza e prevenzione sanitaria al Piano europeo per la lotta contro il cancro COM(2021) 44, ».

---

**8.10**

LOREFICE, BEVILACQUA

*Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:*

« *b-bis*) adeguare il sistema di sorveglianza e prevenzione sanitaria alla strategia in materia di sostanze chimiche sostenibili prevista nel Piano europeo per la lotta contro il cancro COM(2021) 44. ».

---

**Art. 9.****9.1**

SENSI, ROJC, FRANCESCHINI, MALPEZZI

*Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:*

« *b-bis*) introdurre disposizioni volte a garantire l'applicazione del divieto di discriminazione, di cui all'articolo 4 della direttiva 2006/54/CE avendo particolare riguardo ai casi in cui la discriminazione riguardi trattamenti meno favorevoli per ragioni collegate alla gravidanza o al congedo per maternità ai sensi della direttiva 92/85/CEE del Consiglio nonché trattamenti meno favorevoli ai sensi della direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, fondati sul sesso, anche in relazione al congedo di paternità, al congedo parentale o al congedo per i prestatori di assistenza; ».

---

**9.2**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

*Al comma 1, lettera c), dopo le parole: « di destinatari », inserire le seguenti: « , indipendentemente dal numero dei lavoratori e delle lavoratrici dell'azienda, ».*

---

**9.3**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

*Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

« *c-bis*) introdurre disposizioni tese a garantire un migliore accesso alla giustizia per le vittime di discriminazione salariale. ».

---

**Art. 10.****10.1**

LOREFICE, BEVILACQUA

*Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

« *c-bis*) prevedere, in conformità alla disciplina e alle finalità della direttiva (UE) 2022/2380 e della direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le occorrenti modificazioni e abrogazioni della normativa vigente, per i settori interessati dalla normativa da attuare, al fine di assicurare la corretta e integrale applicazione delle medesime con particolare riferimento alla riduzione dei rifiuti elettronici generati dalla vendita di apparecchiature radio e alla riduzione dell'estrazione di materie prime e delle emissioni di CO<sub>2</sub> generate dalla produzione, dal trasporto e dallo smaltimento dei caricabatteria, promuovendo in tal modo l'economia circolare. ».

---

**10.2**

LOREFICE, BEVILACQUA

*Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

« *c-bis*) adeguare la disciplina nazionale in materia di responsabilità estesa del produttore alle disposizioni della direttiva (UE) 2022/2380, tenendo conto di quanto previsto dalla direttiva (UE) 2018/851. ».

---

**10.0.1**

ROJC, FRANCESCHINI, MALPEZZI, SENSI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**« Art. 10-bis.**

*(Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2021/2101, che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali)*

1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2021/2101 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre

2021, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) prevedere, con riferimento al novellato articolo 48-*quater*, comma 2, lettera *d*), della direttiva 2013/34/UE, che le informazioni sui ricavi, oggetto della comunicazione di cui all'articolo 48-*ter*, siano riportate con l'esplicita distinzione tra ricavi derivanti da transazioni con parti collegate e ricavi da transazioni tra società indipendenti;

b) avvalersi della facoltà, prevista al novellato articolo 48-*quater*, comma 6, della direttiva 2013/34/UE, di consentire che una o più informazioni oggetto della comunicazione di cui all'articolo 48-*ter*, possano essere temporaneamente omesse dalla suddetta comunicazione ma prevedendo che le informazioni omesse siano rese pubbliche in una successiva comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito, entro un termine massimo di due anni. ».

*Conseguentemente, all'articolo 1, comma 1, Allegato A, sopprimere il numero 1).*

## 10.0.2

ROJC, FRANCESCHINI, MALPEZZI, SENSI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

### « Art. 10-bis.

*(Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2021/2101, che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali)*

1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2021/2101 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) prevedere, con riferimento al novellato articolo 48-*quater*, comma 2, lettera *d*), della direttiva 2013/34/UE, che le informazioni sui ricavi, oggetto della comunicazione di cui all'articolo 48-*ter*, siano riportate con l'esplicita distinzione tra ricavi derivanti da transazioni con parti collegate e ricavi da transazioni tra società indipendenti;

b) non avvalersi della facoltà, prevista al novellato articolo 48-*quater* comma 6 della direttiva 2013/34/UE, di consentire che una o più

informazioni oggetto della comunicazione di cui all'articolo 48-ter, possano essere temporaneamente omesse dalla suddetta comunicazione. ».

*Conseguentemente, all'articolo 1, comma 1, Allegato A, sopprimere il numero 1).*

---

### 10.0.3

LOREFICE, BEVILACQUA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **« Art. 10-bis.**

*(Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2021/2101 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2021 che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali)*

1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2021/2101 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2021 che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i seguenti ulteriori principi e criteri direttivi specifici:

a) con riferimento al novellato articolo 48-*quater* comma 2 lettera d) della direttiva 2013/34/UE prevedere che le informazioni sui ricavi, oggetto della comunicazione di cui all'articolo 48-ter, siano riportate con l'esplicita distinzione tra ricavi derivanti da transazioni con parti collegate e ricavi da transazioni tra società indipendenti;

b) avvalersi della facoltà, prevista al novellato articolo 48-*quater* comma 6 della direttiva 2013/34/UE, di consentire che una o più informazioni oggetto della comunicazione di cui all'articolo 48-ter, possano essere temporaneamente omesse dalla suddetta comunicazione previa valutazione e autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate;

c) apportare alla normativa vigente tutte le modificazioni e le integrazioni occorrenti ad assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione del presente articolo evitando duplicazioni di oneri amministrativi a carico delle imprese. ».

*Conseguentemente, all'Allegato A dell'articolo 1, comma 1, sopprimere il numero 1).*

---



**10.0.4**

LOREFICE, BEVILACQUA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**« Art. 10-bis.**

*(Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2021/2101 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2021 che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali)*

1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2021/2101 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2021 che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i seguenti ulteriori principi e criteri direttivi specifici:

a) assicurare la massima trasparenza, chiarezza e intellegibilità delle informazioni al fine di consentire ai cittadini di valutare con cognizione di causa il contenuto delle informazioni;

b) nell'avvalersi della facoltà, prevista al novellato articolo 48-*quater* comma 6 della direttiva 2013/34/UE, individuare in maniera analitica le ipotesi di deroga all'obbligo di pubblicazione definendo i casi di grave pregiudizio commerciale, anche attraverso:

1) un adeguato onere di motivazione a carico dell'impresa e l'obbligo di pubblicazione della motivazione;

2) l'indicazione del termine entro cui le informazioni debbono essere pubblicate una volta cessato il pregiudizio commerciale, comunque entro un termine massimo non superiore a tre anni;

c) prevedere un regime sanzionatorio in caso di omessa pubblicazione delle informazioni assicurando la vigilanza sul corretto adempimento degli obblighi di pubblicazione;

d) interpretare in senso estensivo il concetto di succursale soggetta agli obblighi di pubblicazione delle informazioni, come riferito a qualsiasi entità tramite la quale un ente ha una presenza fisica sul territorio dello Stato;

e) nei casi di esonero dalla pubblicazione di cui all'articolo 1, numero 2, capoverso 48-*ter*, paragrafo 6, della direttiva (UE) 2021/2101, prevedere che le imprese figlie e le succursali rendano accessibile ai cittadini, sul proprio sito *web*, le informazioni pubblicate dall'impresa capogruppo o dell'impresa autonoma non soggetta al diritto di uno Stato membro, anche attraverso il rinvio al sito *web* dall'impresa capogruppo o

dell'impresa autonoma ove sono pubblicate le informazioni relative all'imposta sul reddito;

f) apportare alla normativa vigente tutte le modificazioni e le integrazioni occorrenti ad assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione del presente articolo evitando duplicazioni di oneri amministrativi a carico delle imprese. ».

*Conseguentemente, all'Allegato A dell'articolo 1, comma 1, sopprimere il numero 1).*

### 10.0.5

LOREFICE, BEVILACQUA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### « Art. 10-bis.

*(Principi e criteri direttivi per il recepimento della Direttiva (UE) 2021/2101 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2021 che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali)*

1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2021/2101 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2021 che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i seguenti ulteriori principi e criteri direttivi specifici:

a) apportare alla normativa vigente tutte le modificazioni e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2021/2101, nonché quelle occorrenti ad assicurare l'adeguatezza, l'efficacia e l'efficienza del quadro normativo nazionale, al fine di ridurre gli oneri amministrativi a carico delle imprese;

b) assicurare la massima trasparenza, chiarezza e intellegibilità delle informazioni al fine di consentire ai cittadini di valutare con cognizione di causa il contenuto delle informazioni;

c) con riferimento al novellato articolo 48-*quater* comma 2 lettera d) della direttiva 2013/34/UE prevedere che le informazioni sui ricavi, oggetto della comunicazione di cui all'articolo 48-*ter*, siano riportate con l'esplicita distinzione tra ricavi derivanti da transazioni con parti collegate e ricavi da transazioni tra società indipendenti;

*d) nell'avvalersi della facoltà, prevista al novellato articolo 48-*quater* comma 6 della direttiva 2013/34/UE, individuare in maniera analitica le ipotesi di deroga all'obbligo di pubblicazione, prevedendo un termine entro il quale le informazioni omesse debbano essere pubblicate in una successiva comunicazione una volta cessato il pregiudizio commerciale, comunque entro un termine massimo non superiore a due anni. ».*

*Conseguentemente, all'Allegato A dell'articolo 1, comma 1, sopprimere il numero 1).*

---

### **10.0.6**

LOREFICE, BEVILACQUA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **« Art. 10-bis.**

*(Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2021/2101, che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali)*

1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2021/2101 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

*a) prevedere, con riferimento al novellato articolo 48-*quater* comma 2 lettera d) della direttiva 2013/34/UE, che le informazioni sui ricavi, oggetto della comunicazione di cui all'articolo 48-*ter*, siano riportate con l'esplicita distinzione tra ricavi derivanti da transazioni con parti collegate e ricavi da transazioni tra società indipendenti;*

*b) avvalersi della facoltà, prevista al novellato articolo 48-*quater* comma 6 della direttiva 2013/34/UE, di consentire che una o più informazioni oggetto della comunicazione di cui all'articolo 48-*ter*, possano essere temporaneamente omesse dalla suddetta comunicazione ma prevedendo che le informazioni omesse siano rese pubbliche in una successiva comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito, entro un termine massimo di due anni. ».*

*Conseguentemente, all'Allegato A dell'articolo 1, comma 1, sopprimere il numero 1).*

---

**10.0.7**

LOREFICE, BEVILACQUA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**« Art. 10-bis.**

*(Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2021/2101 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2021 che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali)*

1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2021/2101 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2021 che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i seguenti ulteriori principi e criteri direttivi specifici:

a) con riferimento al novellato articolo 48-*quater* comma 2 lettera d) della direttiva 2013/34/UE prevedere che le informazioni sui ricavi, oggetto della comunicazione di cui all'articolo 48-*ter*, siano riportate con l'esplicita distinzione tra ricavi derivanti da transazioni con parti collegate e ricavi da transazioni tra società indipendenti;

b) non avvalersi della facoltà, prevista al novellato articolo 48-*quater* comma 6 della direttiva 2013/34/UE, di consentire che una o più informazioni oggetto della comunicazione di cui all'articolo 48-*ter*, possano essere temporaneamente omesse dalla suddetta comunicazione assicurare la massima trasparenza, chiarezza e intellegibilità delle informazioni al fine di consentire ai cittadini di valutare con cognizione di causa il contenuto delle informazioni;

c) apportare alla normativa vigente tutte le modificazioni e le integrazioni occorrenti ad assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione del presente articolo evitando duplicazioni di oneri amministrativi a carico delle imprese. ».

*Conseguentemente, all'Allegato A dell'articolo 1, comma 1, sopprimere il numero 1).*

**10.0.8**

LOREFICE, BEVILACQUA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**« Art. 10-bis.**

*(Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2022/542 del Consiglio del 5 aprile 2022 recante modifica delle direttive 2006/*

*112/CE e (UE) 2020/285 per quanto riguarda le aliquote sull'imposta sul valore aggiunto)*

1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/542 (del Consiglio del 5 aprile 2022 recante modifica delle direttive 2006/112/CE e (UE) 2020/285 per quanto riguarda le aliquote sull'imposta sul valore aggiunto, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) nell'ambito dell'aggiornamento dell'elenco di beni e servizi a cui è possibile applicare aliquote IVA ridotte o esenzioni con diritto a detrazione di IVA, garantire le fasce di esenzione sui prodotti di prima necessità per i soggetti più fragili anche aumentando la tassazione sui beni di lusso inquinanti o ad alto consumo di energia;

b) perseguire il rafforzamento della resilienza dei sistemi sanitari, estendendo l'ambito di applicazione dei beni e servizi considerati essenziali per sostenere la prestazione di assistenza sanitaria e per compensare e superare le disabilità;

c) applicare aliquote ridotte alle cessioni e prestazioni rispettose dell'ambiente, anche attraverso:

1) l'adeguamento delle strutture e delle aliquote dell'imposta in coerenza con *l'European Green Deal* e con la disciplina europea armonizzata dell'accisa, in modo da tener conto dell'impatto ambientale dei diversi prodotti nonché con l'obiettivo di contribuire alla riduzione progressiva delle emissioni di gas climalteranti, alla promozione dell'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili ed ecocompatibili e alla promozione di uno sviluppo sostenibile;

2) rimodulando l'imposizione in funzione delle emissioni di CO<sub>2</sub> e aumentando il limite alla detraibilità dell'IVA per tutti beni e le prestazioni a basse emissioni nonché eliminando, gradualmente, l'attuale trattamento preferenziale per cessioni e prestazioni considerate invece dannose per l'ambiente;

d) apportare alla normativa vigente tutte le modificazioni e le integrazioni occorrenti ad assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione del presente articolo. ».

*Conseguentemente, all'Allegato A dell'articolo 1, comma 1, sopprimere il numero 3).*

---

**10.0.9**

LOREFICE, BEVILACQUA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**« Art. 10-bis.**

*(Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2022/542 del Consiglio del 5 aprile 2022 recante modifica delle direttive 2006/112/CE e (UE) 2020/285 per quanto riguarda le aliquote sull'imposta sul valore aggiunto)*

1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/542 (del Consiglio del 5 aprile 2022 recante modifica delle direttive 2006/112/CE e (UE) 2020/285 per quanto riguarda le aliquote sull'imposta sul valore aggiunto, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) apportare alla normativa vigente e, in particolare, al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2022/542;

b) apportare alla normativa vigente tutte le modificazioni e le integrazioni occorrenti ad assicurare il coordinamento tra le disposizioni emanate in recepimento della direttiva (UE) 2022/542 e le vigenti forme di imposizione aventi ad oggetto i medesimi beni e servizi, al fine di evitare doppie imposizioni;

c) in attuazione delle disposizioni di cui alla precedente lettera b), con riferimento alle accise sui carburanti e per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, prevedere l'esclusione dell'accisa dalla base imponibile dell'imposta sul valore aggiunto, evitando la doppia imposizione, in recepimento degli orientamenti della Corte di giustizia dell'Unione europea che escludono la doppia imposizione nei casi in cui non sussista obbligo di rivalsa e identità del presupposto d'imposta;

d) prevedere forme di consultazione pubblica preventiva dello schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva (UE) 2022/542, con particolare riferimento all'aggiornamento dell'elenco dei beni e servizi cui è possibile applicare aliquote IVA ridotte o esenzioni con diritto a detrazione di IVA. ».

*Conseguentemente, all'Allegato A dell'articolo 1, comma 1, sopprimere il numero 3).*

---

**10.0.10**

LOREFICE, BEVILACQUA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***« Art. 10-bis.**

*(Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio del 14 dicembre 2022 intesa a garantire un livello di imposizione fiscale minimo globale per i gruppi multinazionali di imprese e i gruppi nazionali su larga scala nell'Unione)*

1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio del 14 dicembre 2022, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, nonché i principi specifici di cui alla legge 9 agosto 2023, n. 111, anche i seguenti ulteriori principi e criteri direttivi specifici:

a) in linea con gli orientamenti e i principi sanciti dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), al fine di attrarre a imposizione in Italia dei redditi prodotti da multinazionali estere, con particolare riferimento all'economia digitale, rafforzare il concetto di significativa e continuativa presenza economica nel territorio dello Stato in assenza di una consistenza fisica nel territorio ai sensi dell'articolo 162, comma 2, lettera *f-bis*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

b) coordinare e razionalizzare gli incentivi fiscali alle imprese, con particolare riferimento ai contributi e crediti d'imposta, al fine di ovviare il rischio di elusione del livello minimo di tassazione previsto dalla direttiva medesima; c) istituire una commissione di esperti di alto livello sulla tassazione dell'economia digitale in Italia. ».

---

**Art. 11.****11.0.1**

ROJC, FRANCESCHINI, MALPEZZI, SENSI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***« Art. 11-bis.**

*(Delega al Governo per il recepimento del comma 4 dell'articolo 25 della direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 ottobre 2023 che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regola-*



*mento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il recepimento del comma 4 dell'articolo 25 della direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 ottobre 2023 che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) istituire un meccanismo che consente ai fornitori di combustibili nel loro territorio di scambiare crediti per la fornitura di energia rinnovabile al settore dei trasporti. Prevedere modalità affinché gli operatori economici che forniscono energia elettrica da fonti rinnovabili ai veicoli elettrici tramite punti di ricarica pubblici ricevano crediti, a prescindere dal fatto che siano soggetti all'obbligo previsto dagli Stati membri per i fornitori di combustibili, e possano vendere tali crediti ai fornitori di combustibili che devono essere autorizzati a usarli al fine di soddisfare l'obbligo di cui al paragrafo 1, primo comma. È facoltà del regolatore includere i punti di ricarica privati in tale meccanismo, a condizione che sia possibile dimostrare che l'energia elettrica da fonti rinnovabili fornita a tali punti di ricarica è fornita esclusivamente ai veicoli elettrici.

3. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. ».

---

## Art. 12.

### 12.1

LOREFICE, BEVILACQUA, SIRONI

*Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: « e con altre normative e politiche dell'Unione europea e nazionali che contribuiscano alla transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio ».*

---



**12.2**

LOREFICE, BEVILACQUA, SIRONI

*Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

« *c-bis*) assicurare che le risorse provenienti dal sistema EU ETS siano destinate a incentivare tecnologie innovative finalizzate alla gestione sostenibile dei rifiuti in sostituzione di impianti e processi ad alta intensità di carbonio, nel rispetto della gerarchia, dei rifiuti di cui alla direttiva 2008/ 98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e dei principi di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 (DNSH), anche in considerazione della prevista estensione del sistema EU ETS agli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani; ».

---

**12.3**

LOREFICE, BEVILACQUA, SIRONI

*Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

« *c-bis*) apportare alla normativa vigente le modificazioni e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2023/959 nell'ordinamento nazionale, tenendo anche conto di quanto riportato nelle premesse della direttiva medesima, al fine di verificare l'osservanza dell'obbligo monitoraggio e comunicazione delle emissioni agli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani; ».

---

**12.4**

ROJC, FRANCESCHINI, MALPEZZI, SENSI

*Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:*

« *e-bis*) prevedere forme di compensazione per gli svantaggi derivanti dall'insularità destinando una quota dei proventi derivanti dall'applicazione del sistema ETS per favorire il passaggio a modalità di trasporto a basse emissioni dei cittadini e delle imprese di navigazione impegnate nei servizi di collegamento con le isole maggiori soggette all'applicazione della direttiva (UE) 2023/ 959 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023; ».

---

**12.5**

LOREFICE, BEVILACQUA

*Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:*

« *e-bis*) assicurare che i proventi delle aste conseguenti all'inclusione dei settori dell'edilizia e del trasporto stradale nel sistema EU ETS siano destinati prioritariamente all'attuazione di misure finalizzate al sostegno finanziario per le famiglie a basso e medio reddito nei medesimi settori; ».

---

**12.6**

LOREFICE, BEVILACQUA, SIRONI

*Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:*

« *e-bis*) prevedere, in conformità alla disciplina e alle finalità della direttiva (UE) 2023/959, le occorrenti modificazioni alla normativa vigente, finalizzate a introdurre il calcolo dell'impronta di carbonio (*carbon footprint*) come criterio di misurazione dell'impatto ambientale degli interventi edilizi, delle tecniche costruttive e dei materiali da costruzione anche mediante la definizione di un sistema di *carbon management* nel settore dell'edilizia finalizzato all'individuazione di interventi di riduzione delle emissioni che utilizzano tecnologie a basso contenuto di carbonio; ».

---

**12.7**

SIRONI, LOREFICE, BEVILACQUA

*Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:*

« *e-bis*) prevedere, in conformità alla disciplina e alle finalità della direttiva (UE) 2023/959, le occorrenti modificazioni alla normativa vigente, finalizzate a introdurre il calcolo dell'impronta di carbonio (*carbon footprint*) come criterio di misurazione dell'impatto ambientale, soprattutto in relazione agli interventi edilizi, unitamente al calcolo dell'impronta d'acqua (*water footprint*) e l'impronta ecologica (*ecological footprint*) anche in base alla metodologia sviluppata da ISPRA nell'Annesso Metodologico Ispra Rapporti 288/2018 – ISBN 978-88-448-0902-7; ».

---

**12.8**

LOREFICE, BEVILACQUA, SIRONI

*Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:*

«f) assicurare che l'incremento dei proventi delle aste conseguenti all'inclusione del settore del trasporto marittimo nel sistema EU ETS sia destinato prioritariamente a finalità legate al clima e in particolare alla protezione, al ripristino e a una migliore gestione degli ecosistemi marini e delle zone marine protette;».

---

**12.9**

BASSO, ROJC

*Al comma 1, lettera f), dopo le parole: « decarbonizzazione del settore del trasporto marittimo » aggiungere le seguenti: « compreso il miglioramento dell'efficienza energetica delle navi, dei porti, tecnologie e infrastrutture innovative e combustibili alternativi sostenibili ».*

---

**12.10**

LOMBARDO

*Al comma 1, lettera f) aggiungere in fine le parole: « , in particolare dei porti di transhipment nazionali, con volumi superiori a 500.000 teu/anno e una quota di trasbordo sul totale superiore al 70 per cento, per finanziare interventi riconducibili alle infrastrutture per la transizione energetica e per la fornitura di carburanti alternativi ».*

---

**12.0.1**

ROJC

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**« Art. 12-bis.**

*(Delega al Governo per il completo recepimento della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto)*

1. Al fine di garantire il completo recepimento del capo 10 del titolo IX della direttiva 2006/112/CE del Consiglio europeo, del 28

novembre 2006, relativo il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, osservando il seguente principio e criterio direttivo specifico, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234: introdurre nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, disposizioni che regolino le operazioni connesse con il traffico internazionale di beni nel senso di individuare quale operazioni non imponibili: a) le cessioni di beni destinati a essere collocati in una zona franca o nelle aree dei punti franchi del porto di Trieste, le prestazioni di servizi inerenti alle cessioni di beni di cui alla lettera a); c) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei luoghi di cui alla lettera a), garantendo che tali disposizioni entrino in vigore a seguito della procedura legislativa europea di esclusione dei punti franchi del porto di Trieste dal territorio doganale dell'Unione europea, attivata ai sensi del comma 3.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e del Ministro dell'economia e delle finanze.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di garantire la piena e corretta applicazione della normativa internazionale ed europea in materia di libera lavorazione industriale delle merci nei punti franchi del porto di Trieste, senza la necessità di valutazione delle condizioni economiche, basato esplicitamente su quanto dispone la vigente normativa nazionale attuativa dell'Allegato VIII al Trattato di pace tra l'Italia e le potenze alleate e associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947, così come confermato nel *memorandum* di Londra del 5 ottobre 1954 e nella dichiarazione a verbale del Consiglio e della Commissione resa in occasione dell'adozione del regolamento (CEE) n. 2504/88 del Consiglio, del 25 luglio 1988, il Governo adotta, ad opera dei competenti Ministeri, tutte le iniziative occorrenti per presentare alla Commissione europea una comunicazione volta a formalizzare la proposta di modifica dell'articolo 4 del regolamento (UE) 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, finalizzata all'esclusione della zona franca del porto di Trieste dal territorio doganale dell'Unione europea. ».

---

**Art. 13.****13.1**

LOREFICE, BEVILACQUA

*Sostituire l'articolo con il seguente:***« Art. 13.**

*(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2022/2464 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità)*

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2022/2464 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) introdurre le disposizioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2022/2464 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022 nell'ordinamento nazionale, tenendo conto anche di quanto riportato nelle premesse della direttiva medesima;

b) definire principi, approcci e *standard* di rendicontazione ESG uniformi a livello nazionale, anche con riferimento alle metodologie sul *rating* di sostenibilità, come base di un sistema trasparente, omogeneo, standardizzato e comparabile in materia di investimenti sostenibili adottando le misure necessarie per coordinare le relative disposizioni con gli *standard* europei di informativa sulla sostenibilità (ESRS);

c) individuare parametri ed obiettivi di sostenibilità quantificabili, oggettivi e atti a consentire un controllo indipendente, da introdursi nella politica di remunerazione di breve e lungo termine dei componenti del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale e degli altri dirigenti con responsabilità strategiche che rivestono incarichi presso società a partecipazione pubblica, quotate e non quotate, che svolgono servizi d'interesse generale, direttamente o indirettamente controllate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, anche declinando gli stessi come correttivo degli indicatori di performance economica e finanziaria e, dunque, con possibili effetti in negativo o in positivo sull'incentivo erogabile;

d) introdurre disposizioni volte a disciplinare corsi di formazione ed aggiornamento destinati alla dirigenza delle società a partecipazione pubblica, quotate e non quotate, che svolgono servizi d'interesse generale, direttamente o indirettamente controllate dalle Pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al fine di ampliare il patrimonio conoscitivo a disposizione dei vertici aziendali sugli effetti dell'inclusione dei fattori ESG nei processi decisionali e la rilevanza dei medesimi per le attività istituzionali;

e) introdurre apposite misure per coadiuvare le piccole e medie imprese nell'acquisizione di servizi per l'ottenimento delle certificazioni ambientali, etiche e sociali, la promozione dei valori ESG e per l'applicazione dei principi di rendicontazione di sostenibilità;

f) introdurre l'obbligo per le imprese di pubblicare le informazioni sulla sostenibilità in un'apposita sezione della relazione sulla gestione chiaramente identificabile, al fine di garantire l'accessibilità e la reperibilità gratuita al pubblico nonché di facilitare il controllo della stessa consentendo agli utenti, soprattutto agli investitori, di ricevere informazioni non solo di carattere finanziario ma anche in materia di sostenibilità, prevedendo pratiche di *audit* in grado di garantire l'affidabilità dei dati e scongiurare il *greenwashing* e la doppia contabilizzazione;

g) prevedere un modello unico di *software* a livello nazionale, basato su un quadro di parametri e dati per la metodologia di calcolo del *rating* ESG standardizzati, omogenei, trasparenti e tali da garantire l'integrità e la validità delle informazioni in esso contenute per la rendicontazione di sostenibilità nonché una raccolta e un'analisi affidabile, misurabile e comparabile delle varie informazioni non finanziarie, assicurando altresì il coordinamento con altre banche dati in modo da garantire l'efficiente e tempestivo scambio delle informazioni;

h) apportare alla normativa vigente ogni modifica e integrazione necessaria ad assicurare l'adeguatezza, l'efficacia e l'efficienza del sistema di controllo pubblico, ivi compreso il relativo impianto sanzionatorio, esteso ai revisori legali e alle imprese di revisione contabile che rilasciano l'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità. 2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. ».

---

## 13.2

LOREFICE, BEVILACQUA, SIRONI

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) alla lettera a), dopo le parole: « direttiva (UE) 2022/2464 » *inserire le seguenti:* « , tenendo conto anche di quanto riportato nelle premesse della direttiva medesima, »;

b) dopo la lettera h), inserire le seguenti:

« *h-bis*) definire principi, approcci e *standard* di rendicontazione ESG uniformi a livello nazionale, anche con riferimento alle metodologie sul *rating* di sostenibilità, come base di un sistema trasparente, omogeneo, standardizzato e comparabile in materia di investimenti sostenibili;

*h-ter*) individuare parametri e obiettivi di sostenibilità quantificabili, oggettivi e atti a consentire un controllo indipendente, da introdursi nella politica di remunerazione di breve e lungo termine dei componenti del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale e degli altri dirigenti con responsabilità strategiche che rivestono incarichi presso società a partecipazione pubblica, quotate e non quotate, che svolgono servizi d'interesse generale, direttamente o indirettamente controllate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, anche declinando gli stessi come correttivo degli indicatori di performance economica e finanziaria e, dunque, con possibili effetti in negativo o in positivo sull'incentivo erogabile;

*h-quater*) introdurre disposizioni volte a disciplinare corsi di formazione ed aggiornamento destinati alla dirigenza delle società a partecipazione pubblica, quotate e non quotate, che svolgono servizi d'interesse generale, direttamente o indirettamente controllate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al fine di ampliare il patrimonio conoscitivo a disposizione dei vertici aziendali sugli effetti dell'inclusione dei fattori ESG nei processi decisionali e la rilevanza dei medesimi per le attività istituzionali;

*h-quinquies*) introdurre apposite misure per coadiuvare le piccole e medie imprese nell'acquisizione di servizi per l'ottenimento delle certificazioni ambientali, etiche e sociali, la promozione dei valori ESG e per l'applicazione dei principi di rendicontazione di sostenibilità;

*h-sexies*) introdurre l'obbligo per le imprese di pubblicare le informazioni sulla sostenibilità in un'apposita sezione della relazione sulla gestione chiaramente identificabile, al fine di garantire l'accessibilità e la reperibilità gratuita al pubblico nonché di facilitare il controllo della stessa consentendo agli utenti, soprattutto agli investitori, di ricevere informazioni non solo di carattere finanziario ma anche in materia di sostenibilità, prevedendo pratiche di *audit* in grado di garantire l'affidabilità dei dati e scongiurare il *greenwashing* e la doppia contabilizzazione; ».

**13.0.1**

MAGNI, MAZZELLA, ZAMPA, LOREFICE, ROJC, BEVILACQUA, CAMUSSO, FRANCESCHINI, GUIDOLIN, LOMBARDO, MALPEZZI, PIRRO, SENSI, SPAGNOLLI, ZAMBITO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**« Art. 13-bis.**

*(Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2041 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022, relativa a salari minimi adeguati nell'Unione europea)*

1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2041 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022, relativa a salari minimi adeguati nell'Unione europea, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i seguenti ulteriori principi e criteri direttivi specifici:

a) apportare alla normativa vigente le modifiche e le integrazioni necessarie ad assicurare al lavoratore una retribuzione complessiva sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato, in modo che il trattamento economico complessivo non sia inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) in vigore per il settore in cui il datore di lavoro opera e svolge effettivamente la sua attività, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale, e che il trattamento economico minimo orario stabilito dal CCNL non possa comunque essere inferiore a 9 euro lordi;

b) prevedere l'istituzione presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali della Commissione per l'aggiornamento del valore soglia del trattamento economico minimo orario al fine di monitorare il rispetto della retribuzione complessiva sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro, l'aggiornamento annuale del medesimo trattamento e l'individuazione dei CCNL prevalenti;

c) apportare alla normativa vigente le modifiche e le integrazioni necessarie ad assicurare la parità di genere attraverso l'istituzione di un salario minimo di cui alla lettera a) al fine di colmare il divario retributivo e pensionistico di genere. ».

*Conseguentemente, all'Allegato A di cui all'articolo 1, comma 1, sopprimere il numero 4).*

---



**13.0.2**

LOMBARDO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**« Art. 13-bis.**

1. Gli articoli 10-*quater* e 12, comma 6-*sexies* del decreto-legge 29/12/2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14 sono soppressi.

2. Entro tre mesi dall'approvazione della presente legge, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per l'applicazione della direttiva 2006/123/CE alle procedure di affidamento delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità sportive e turistico-ricreative, sulla base dei seguenti principi direttivi:

a) determinazione di criteri omogenei per l'individuazione delle aree da affidare in concessione;

b) garanzia di un equilibrato rapporto, sulla base delle specifiche caratteristiche territoriali delle aree oggetto dell'intervento, tra spazi ad accesso libero e spazi affidati in concessione a privati;

c) ricorso a procedure selettive per l'affidamento delle concessioni, nel rispetto dei principi di imparzialità e non discriminazione;

d) valutazione della concreta redditività delle aree demaniali ai fini della loro valorizzazione;

e) riconoscimento degli investimenti effettuati dagli attuali titolari di strutture turistico-sportive in concessione;

f) previsione di una durata della concessione non superiore a quella necessaria all'ammortamento e alla remunerazione degli investimenti effettuati dal concessionario;

g) equa quantificazione dell'indennizzo per i concessionari uscenti e definizione delle tutele occupazionali per il relativo personale, a carico del concessionario subentrante;

h) definizione del numero massimo di concessioni in capo, in via diretta e indiretta, allo stesso titolare a livello comunale, regionale e nazionale. ».

---

**Art. 15.****15.1**

LOREFICE, BEVILACQUA

*Al comma 3, lettera a), numero 1), inserire, in fine, le seguenti parole: « e l'inserimento tra le autorità competenti, per i profili di competenza, dell'Agenzia delle entrate; ».*

---

**15.2**

LOREFICE, BEVILACQUA

*Al comma 3, lettera a), dopo il numero 1) inserire il seguente:*

« 1-bis) la modifica della definizione di denaro contante di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 195 del 2008, in conformità alla definizione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del regolamento (UE) 2018/1672, confermando altresì l'attribuzione al Ministero dell'economia e delle finanze della possibilità di estendere la definizione di denaro contante alle più evolute forme di trasferimento; ».

---

**15.3**

LOREFICE, BEVILACQUA

*Al comma 3, lettera a), dopo il numero 2) inserire il seguente:*

« 2-bis) la conferma che l'obbligo di dichiarazione di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2018/1672 e dell'informativa di cui all'articolo 4 del citato regolamento non possano essere assolti e sostituiti da altre forme e adempimenti dichiarativi, in nessun caso, ivi incluso il corretto adempimento degli obblighi dichiarativi nell'ambito del monitoraggio fiscale; ».

---

**15.4**

LOREFICE, BEVILACQUA

*Al comma 3, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al numero 3), dopo le parole:* « anche mediante procedimenti informatici » *inserire le seguenti:* « e il trattamento dei dati di cui al sistema informativo dell'anagrafe tributaria e all'archivio dei rapporti finanziari »;

b) *dopo il numero 3) inserire il seguente:*

« 3-bis) il rafforzamento del sistema di sorveglianza attraverso il potenziamento dello scambio di informazioni tra le autorità competenti da realizzarsi anche attraverso la piena integrazione delle banche dati; ».

---

**15.5**

LOREFICE, BEVILACQUA

*Al comma 3, lettera a), dopo il numero 8) inserire il seguente:*

« 8-bis) l'introduzione dell'obbligo di trasmissione e condivisione della dichiarazione di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2018/1672 e dell'informativa di cui all'articolo 4 nonché delle informazioni di cui all'articolo 6 del citato regolamento, con l'Agenzia delle entrate ai fini della verifica del corretto adempimento degli obblighi di monitoraggio fiscale; ».

---

**5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Programmazione economica, bilancio)**

Giovedì 18 gennaio 2024

**Plenaria**

**191<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**CALANDRINI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.*

*La seduta inizia alle ore 9,05.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(615, 62 e 273-A) Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione**

(Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 17 gennaio.

Il relatore DAMIANI (*FI-BP-PPE*) illustra gli emendamenti accantonati nella seduta antimeridiana di ieri, riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare sulla proposta 1.75.

Appare suscettibile di determinare maggiori oneri l'emendamento 3.246. Al riguardo, richiede ulteriori chiarimenti al fine di assicurare che, in sede di rideterminazione dei LEP, sarà comunque garantita la copertura di eventuali maggiori oneri a carico delle regioni, in linea con quanto previsto dall'articolo 19, comma 1, della legge di contabilità.

Occorre valutare la portata normativa e gli eventuali effetti finanziari dell'emendamento 4.203.

Il sottosegretario FRENI, in relazione ai tre emendamenti accantonati, esprime una valutazione non ostativa condizionata a tre distinte riformulazioni, che mette a disposizione dei senatori della Commissione.

Con specifico riguardo ai rilievi formulati sull'emendamento 3.246, rappresenta che il richiamo dell'articolo 119, quarto comma, consente di superare le eventuali perplessità di carattere finanziario, risultando ancor più garantistico dell'attuale formulazione del testo A, in quanto assicura la copertura finanziaria, nel caso di rideterminazione dei LEP, per tutte le regioni.

Il senatore NICITA (*PD-IDP*) ritiene incomprensibile la logica sottesa alla riformulazione proposta dal Governo sull'emendamento 3.246, in primo luogo perché il richiamo al rispetto dell'articolo 119 della Costituzione appare ultroneo. Inoltre, in base all'articolo 3, l'aggiornamento dei LEP richiede che siano preventivamente stanziati le risorse necessarie per tutte le regioni.

Evidenzia, più in generale, l'incongruenza tra le questioni di copertura finanziaria sollevate sugli emendamenti e l'invarianza finanziaria del provvedimento stabilita dall'articolo 9.

Il senatore MANCA (*PD-IDP*) reputa necessario, in via preliminare, che sia fatta chiarezza sui rapporti tra maggioranza e opposizione. Giudica infatti inaccettabile che la riformulazione dell'emendamento 4.203, recante sostanzialmente una clausola di salvaguardia, risulti di fatto identica ad emendamenti presentati dall'opposizione in Commissione e dichiarati inammissibili a seguito del parere di contrarietà, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, espresso dalla Commissione bilancio. Ciò ha reso impossibile alle opposizioni presentare e discutere tali emendamenti in Assemblea.

Appare quindi evidente, a suo avviso, la disparità di valutazione e di trattamento delle proposte emendative delle opposizioni rispetto a quelle della maggioranza, preannunciando al riguardo la richiesta di una verifica tecnica sugli emendamenti presentati presso la Commissione di merito, rispetto a quelli proposti dalla maggioranza in Assemblea.

Sottolinea infine che tale scorretto comportamento da parte della maggioranza e del Governo rappresenta un gravissimo precedente, che risulta incompatibile con le prerogative della Commissione bilancio.

Il senatore PATUANELLI (*M5S*) dopo essersi associato al quadro completo delle considerazioni svolte dal senatore Manca, pone una richiesta specifica al Presidente in ordine allo strumento e alle modalità utilizzabili per ovviare alla situazione che si è venuta a determinare. Risulta infatti inaccettabile che non si rimetta in discussione il lavoro fatto dalla Commissione, attesa la chiara emersione oggi, a seguito del parere del Governo, di una disparità di trattamento nei pareri del Governo in ordine agli emendamenti da un lato della maggioranza e dall'altro dell'opposizione. Tale disparità non ha garantito il diritto delle forze di opposizione di vedere trattate le proprie proposte emendative nel corso dell'esame d'Aula, atteso il carattere di provvedimento collegato del disegno di legge in esame, rispetto al quale il parere contrario, ai sensi dell'articolo

81 della Costituzione, ha determinato l'inammissibilità di molte proposte emendative dell'opposizione, di contenuto analogo agli emendamenti ora oggetto di un diverso parere. Emerge infatti dall'esame odierno e dal parere formulato dal Governo come sarebbe bastata una riformulazione, mediante una condizione resa ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, per salvaguardare la possibilità di esame di emendamenti analoghi. Chiede quindi che il Presidente disponga non solo una sospensione dei lavori, ma che si possa procedere ad una riapertura dei termini per la presentazione degli emendamenti in Aula. Insiste quindi per la ineludibile necessità di riesaminare tutti gli emendamenti che sono stati già oggetto di parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, per i quali è stato precluso l'esame in Aula. Ciò costituisce l'unica soluzione possibile per garantire la dignità ai lavori della Commissione bilancio.

Il senatore MAGNI (*Misto-AVS*) dopo aver dichiarato di condividere gli interventi dei senatori Nicita, Manca e Patuanelli, evidenzia come gli emendamenti già trattati nella fase di esame in Commissione, presentati dalle forze di opposizione, ponevano le stesse questioni oggi all'esame, ma sono stati oggetto di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e conseguentemente considerati inammissibili, ad esito di un parere politico da parte del Governo. Ciò risulta inaccettabile poiché pone un problema grave di disparità di trattamento tra emendamenti di maggioranza e di minoranza, ponendo anche un profilo assai critico nel rispetto della correttezza delle relazioni tra le diverse parti politiche.

La senatrice MUSOLINO (*IV-C-RE*) si associa, a nome del proprio Gruppo, alle considerazioni avanzate dai colleghi di opposizione. Ricorda peraltro come sono circolate recenti notizie stampa su un preannunciato emendamento di Fratelli d'Italia, che avrebbe inteso riequilibrare la normativa recata dal disegno di legge sull'autonomia differenziata, ma risulta del tutto inaccettabile che tale norma venga fatta passare come soluzione della maggioranza, mentre una pluralità di emendamenti delle forze di opposizione trattavano il medesimo tema. Tale quadro delinea l'assenza di un confronto democratico, che non risulta accettabile, per cui chiede la sospensione dei lavori e la revisione delle inammissibilità già delineate, con una riapertura dei termini per gli emendamenti.

Il PRESIDENTE interviene per chiarire come nella fase attuale risultino all'esame gli emendamenti già presentati in Assemblea, per i quali era stato previsto uno specifico termine di presentazione, non rilevando in alcun modo notizie stampa eventualmente circolate.

Il sottosegretario FRENI evidenzia come non vi sia alcuna preclusione a che alcuni emendamenti di opposizione possano trovare altresì una riformulazione, mediante una condizione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, nel medesimo testo cui il Governo condiziona il parere odierno. Ricorda come ciò risulti una prassi già utilizzata, dichiaran-

dosi pronto a considerare tale possibile riformulazione in modo analogo anche per emendamenti delle forze di opposizione.

Il senatore MANCA (*PD-IDP*) chiarisce come il punto problematico che viene posto dalle forze di opposizione risulti diverso, ed in particolare sia dovuto alla preclusione che tali forze di opposizione hanno registrato rispetto alla possibilità di presentare emendamenti in Aula, risultati inammissibili per effetto di un parere di contrarietà ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Svolge quindi considerazioni critiche sull'*iter* stesso che è stato seguito in tal senso, che appare incongruo e non accettabile, poiché si pone oggi un problema oggettivo circa l'avvenuto utilizzo del parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Ricorda come il problema di tale utilizzo strumentale e con disparità di trattamento tra emendamenti di maggioranza, da un lato, e di opposizione dall'altro, risultava posto dalle forze di opposizione già all'inizio dell'esame degli emendamenti al provvedimento, nella fase del parere alla Commissione di merito. Il problema odierno è che tali emendamenti delle forze di opposizione non sono potuti entrare a far parte del fascicolo degli emendamenti in Aula, proprio in ragione del regime di inammissibilità degli stessi.

Il PRESIDENTE interviene per chiarire come l'utilizzo dell'articolo 81 della Costituzione sia stato oggetto di un approfondimento tematico, anche in accoglimento dei rilievi e delle richieste posti dalle stesse forze di opposizione, richieste alle quali ricorda di aver sempre prestato la massima attenzione.

Ricorda come la Presidenza della Commissione ha sempre avuto un approccio di tipo istituzionale, e non si è mai proceduto a un differente trattamento tra le forze di maggioranza e di opposizione rispetto a tale tema. Resta fermo tuttavia come il parere da parte dell'Esecutivo assuma, nelle fasi di esame di merito, anche una natura di tipo politico.

Rammenta quindi come la fase attuale di esame abbia ad oggetto gli emendamenti d'Aula, per cui qualsiasi richiesta inerente al relativo *iter* non può che essere avanzata alla Presidenza del Senato. La questione dell'utilizzo dell'articolo 81 della Costituzione, evocato dalle forze di opposizione, riguarda invece una fase precedente e già conclusa, quale è quella del parere reso alla Commissione di merito. Restano pertanto ferme le prerogative della Presidenza del Senato nel corso della discussione in Assemblea per ogni richiesta concernente il regime di ammissibilità degli emendamenti, essendo invece la Commissione bilancio impegnata esclusivamente ad esaminare i profili finanziari degli emendamenti trasmessi dall'Aula medesima.

Pur comprendendo le differenti posizioni politiche emerse, ritiene quindi del tutto incongruo prospettare un ritorno a fasi precedenti dell'esame, che risultano concluse.

Il senatore LIRIS (*FdI*), dopo aver formulato un apprezzamento per il quadro di chiarimenti svolto dal Presidente, ricorda altresì come in

Commissione bilancio non possa essere riaperto alcun termine in ordine agli emendamenti all'esame dell'Assemblea. In ordine alla competenza sui profili finanziari in capo alla Commissione bilancio, evidenzia come spetti al Governo esprimere un determinato avviso in ordine alla sostenibilità o meno sul piano economico di determinati testi all'esame, ivi inclusa la possibile proposta di riformulazione degli stessi. A nulla rilevano notizie di stampa rispetto al quadro dei lavori della Commissione bilancio, chiamata a svolgere la fase consultiva.

Il senatore MAGNI (*Misto-AVS*) interviene per ribadire come sia chiaro a tutti che gli emendamenti di opposizione non sono presenti nel fascicolo d'Aula proprio poiché considerati inammissibili. Ricorda quindi il tema della richiesta di una soluzione pratica alla situazione problematica venutasi a creare come chiesto dal senatore Patuanelli, rilevando il punto centrale della revisione del regime di inammissibilità. Conferma la gravità dell'emergere di due trattamenti diversi, nei pareri del Governo, per gli emendamenti da un lato di maggioranza e dall'altro di opposizione, aspetto che risulta davvero inaccettabile poiché intende cancellare le prerogative emendative in capo a tutte le forze politiche, comprese le opposizioni.

Il senatore PATUANELLI (*M5S*) interviene per rafforzare la richiesta già avanzata di una sospensione dei lavori, sottolineando come l'emendamento 4.203 avrebbe potuto registrare, data la sua portata, la prevedibile posizione favorevole delle forze di opposizione, altresì nella riformulazione profilata dal Governo, ma non è affatto accettabile che nel fascicolo dell'Aula non siano presenti analoghi testi emendativi, presentati dalle opposizioni, su cui la medesima riformulazione poteva essere applicata. Si sofferma sul richiamo al comma 793 della legge di bilancio per il 2023, anche in relazione al tema della cabina di regia sui LEP, evidenziando peraltro come le tematiche connesse alla limitazione dei disequilibri derivanti dall'autonomia differenziata risultino prioritariamente all'attenzione delle forze di opposizione.

Il PRESIDENTE, alla luce del dibattito emerso, profila, in mancanza di accordo, la possibilità di metter ai voti la richiesta di sospensione dei lavori.

Il senatore MANCA (*PD-IDP*) interviene per evidenziare, sull'ordine dei lavori, come risulti del tutto incongruo procedere a votare una richiesta di sospensione, che andrebbe comunque garantita per il corretto svolgimento dei lavori.

Il PRESIDENTE ricorda come risulti convocata alle ore 10 l'Assemblea con all'ordine del giorno il provvedimento in esame, non potendosi non tenere conto di tale calendarizzazione.



Il senatore MANCA (*PD-IDP*), sempre sull'ordine dei lavori, evidenzia come solo stamattina sia stata presentata dal Governo la possibile riformulazione dell'emendamento 4.203 all'esame, per cui non appare in alcun modo dignitoso per i lavori non garantire un congruo tempo per ogni approfondimento ed esame. Ricorda l'importanza del vaglio che la Commissione bilancio è chiamata a svolgere, rispetto al quale rientra nelle prerogative della presidenza della Commissione porre all'Aula la necessità di un più ampio termine per i relativi approfondimenti.

Il PRESIDENTE dichiara quindi come risulti possibile una breve sospensione, ferma restando tuttavia la calendarizzazione già prevista per i lavori d'Aula.

Il senatore NICITA (*PD-IDP*) interviene per evidenziare come in passato si sia proceduto in numerose occasioni a porre il tema di un termine congruo per gli approfondimenti da parte della Commissione bilancio, che nel momento attuale non viene invece in alcun modo garantito.

Formula quindi una posizione di netta contrarietà a quanto profilato dalla Presidenza, ritenendo comunque che non vi siano più le condizioni per proseguire l'esame del provvedimento.

*I senatori dei gruppi PD, M5S, Italia Viva e Misto abbandonano i lavori.*

Il PRESIDENTE, preso atto che risulta superata la richiesta di sospensione dei lavori, propone quindi di procedere alla votazione.

Non essendovi interventi, pone quindi ai voti la seguente proposta di parere formulata dal relatore: « La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti 1.75, 3.246 e 4.203, relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, sulla proposta 1.75, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguente riformulazione: "Al comma 2, dopo le parole: 'livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali' inserire le seguenti: ', ivi compresi quelli connessi alle funzioni fondamentali degli enti locali nel rispetto dell'articolo 1, comma 793, lettera d), della legge 29 dicembre 2022, n. 197'" ».

Sulla proposta 3.246, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguente riformulazione: « Al comma 11, sostituire le parole da: "subordinatamente" fino alla fine del comma con le seguenti: "nel rispetto dell'articolo 119, quarto comma, della Costituzione." ».

Sulla proposta 4.203, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguente riformulazione: « Al comma 1 infine sostituire le parole da: "coerenti con gli obiettivi programmati" fino alla fine del comma con le seguenti: "volte ad assicurare i medesimi livelli essenziali delle prestazioni sull'intero territorio nazionale, ivi comprese le regioni che non hanno sottoscritto le intese, al fine

di scongiurare disparità di trattamento tra regioni, coerentemente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica e con gli equilibri di bilancio, nel rispetto dell'articolo 9 della presente legge e della lettera *d*) del comma 793 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197" ».

La proposta di parere risulta approvata all'unanimità dei presenti.

**(808) Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare**

(Parere alla 2<sup>a</sup> Commissione sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 17 gennaio.

La relatrice MENNUNI (*FdI*) illustra gli ulteriori emendamenti approvati trasmessi il 17 gennaio, segnalando, per quanto di competenza, che sugli emendamenti 2.0.1 (testo 2) e 2.0.11 non vi sono osservazioni da formulare.

Sulla proposta del relatore 4.100, che modifica il ruolo organico della magistratura, sebbene non vari il numero totale dei magistrati, occorre avere conferma che non determini ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il rappresentante del GOVERNO non ha osservazioni da formulare sugli emendamenti in esame, confermando l'invarianza di oneri anche della proposta 4.100.

La relatrice MENNUNI (*FdI*) formula quindi la seguente proposta di parere: « La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti approvati riferiti al disegno di legge in titolo, trasmessi il 17 gennaio 2024, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo. ».

Il PRESIDENTE pone quindi in votazione la proposta della relatrice, che risulta approvata.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni sul riordino della disciplina del collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili (n. 107)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, commi 1, lettera *d*), e 2, 5 e 6, della legge 17 giugno 2022, n. 71. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 16 gennaio.

Il sottosegretario FRENI consegna una nota istruttoria recante elementi di chiarimento sui rilievi formulati dal relatore.

Il PRESIDENTE informa che la nota è a disposizione dei senatori.

Il relatore LIRIS (*FdI*), alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, illustra una proposta di parere non ostativo, pubblicata in allegato.

Il rappresentante del GOVERNO, per quanto di competenza, non ha osservazioni da formulare sulla proposta testé formulata.

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone quindi in votazione la proposta del relatore, che risulta approvata.

*La seduta termina alle ore 9,55.*

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 107**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, acquisiti i chiarimenti forniti dal Governo, preso atto che:

ai sensi dell'articolo 11, comma 1, la durata massima del collocamento fuori ruolo per i magistrati ordinari, amministrativi e contabili è ridotta, in via generale, da dieci a sette anni, mentre, ai sensi del successivo comma 2, nei soli casi previsti dall'articolo 4, comma 4, lettere *b)*, *c)* ed *e)* la durata massima del collocamento fuori ruolo rimane pari a dieci anni; a tale riguardo, viene chiarito che non risulta possibile identificare puntualmente il numero delle posizioni alle quali si applichi la deroga prevista dal citato comma 2 dell'articolo 11, in quanto tale dato è suscettibile di variare significativamente anche nel corso dell'anno, fermo restando che il numero massimo di magistrati che può essere collocato fuori ruolo è stabilito, per ciascuna giurisdizione, dall'articolo 13 del provvedimento in esame;

con riferimento all'articolo 13, viene chiarito che il numero dei magistrati ordinari attualmente collocati fuori ruolo, aggiornato al mese di gennaio 2024, è pari a 187 unità, di cui 29 presso istituzioni internazionali e per funzioni di magistrato di collegamento, 3 presso la Presidenza della Repubblica, 15 presso la Corte costituzionale e 20 presso il Consiglio superiore della magistratura, pertanto, la rideterminazione in 180 unità del numero massimo complessivo dei magistrati ordinari che possono essere collocato fuori ruolo nonché la previsione di limitare a 40 unità il numero di magistrati che possono essere collocati fuori ruolo presso organi o enti diversi dal Ministero della giustizia, dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dal Consiglio superiore della magistratura e dagli organi costituzionali, comporterà una riduzione del numero di magistrati fuori ruolo,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**6<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Finanze e tesoro)**

Giovedì 18 gennaio 2024

**Plenaria**

**117<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**GARAVAGLIA**

*La seduta inizia alle ore 9,20.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(969) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023**, approvato dalla Camera dei deputati

**(Doc. LXXXVI, n. 1) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2023**

**(Doc. LXXXVII, n. 1) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2022**

(Relazione alla 4<sup>a</sup> Commissione sul disegno di legge n. 969. Pareri alla 4<sup>a</sup> Commissione sul *Doc. LXXXVI*, n. 1 e sul *Doc. LXXXVII*, n. 1. Esame congiunto e rinvio)

Il relatore BORGHESI (*LSP-PSd'Az*) introduce il provvedimento, sintetizzando in premessa i principi e i contenuti della legge di delegazione europea, con specifico riferimento agli articoli 1 e 2, di portata generale.

Quanto alla competenza della Commissione, fa presente che l'articolo 7 contiene i principi e i criteri di delega al Governo per il recepimento della direttiva (UE) 2021/2167 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, relativa ai gestori di crediti e agli acquirenti di crediti, che modifica le direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE. Con le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati, sono stati dettati ulteriori principi e criteri concernenti i poteri sanzionatori, l'estensione della disciplina di recepimento ai crediti concessi da taluni soggetti autorizzati – anche al fine del coordinamento delle disposizioni nazionali di settore –, nonché il coordinamento con la disciplina nazionale sulla cartolarizza-

zione dei crediti. Per quanto concerne il recepimento della direttiva, il relativo articolo 32 stabilisce che gli Stati membri adottino e pubblichino entro il 29 dicembre 2023 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva.

L'articolo 13 reca i principi e criteri direttivi specifici che il Governo dovrà osservare, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2464 del Parlamento europeo e del Consiglio, da effettuarsi entro il 6 luglio 2024, in materia di rendicontazione societaria di sostenibilità e per l'adeguamento della normativa nazionale. L'articolo 14 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per adeguare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, l'ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/2036 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativo al trattamento prudenziale degli enti di importanza sistemica a livello mondiale con strategia di risoluzione a punto di avvio multiplo e ai metodi di sottoscrizione indiretta degli strumenti ammissibili per il soddisfacimento del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili.

L'articolo 15 contiene la delega al Governo, da esercitare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1672, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nell'Unione o in uscita dall'Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 1889/2005, nonché alle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2021/776 della Commissione, dell'11 maggio 2021. Nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati è stata introdotta una clausola di invarianza finanziaria. L'articolo 16 reca la delega al Governo per adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022 relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario e che modifica i regolamenti (CE) 1060/2009, (UE) 648/2012, (UE) 600/2014, (UE) 909/2014 e (UE) 2016/1011. Il comma 2 stabilisce che, nell'esercizio della delega di cui al comma 1, nonché per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2556 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022 che modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE, 2014/65/UE, (UE) 2015/2366 e (UE) 2016/2341 per quanto riguarda la resilienza operativa digitale per il settore finanziario, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche una serie di principi e criteri direttivi specifici. L'articolo 18 prevede principi di delega specifici finalizzati ad adeguare la normativa nazionale al regolamento UE 2023/1113 riguardante i dati informa-

tivi che accompagnano i trasferimenti di fondi e determinate cripto-attività, nonché per l'attuazione della direttiva UE 849/2015 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, come modificata dall'articolo 38 del medesimo regolamento (UE) 2023/1113). Infine, l'articolo 19 reca i criteri e principi direttivi volti ad assicurare l'adeguamento dell'ordinamento nazionale ai contenuti del regolamento europeo (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività (cosiddetto regolamento MiCA).

Il relatore elenca quindi le direttive di competenza della Commissione Finanze contenute nell'allegato A, per le quali non sono previsti specifici criteri di delega oltre quelli di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012. Con la direttiva UE n. 2021/2101, entrata in vigore il 21 dicembre 2021, è stato previsto uno specifico regime di trasparenza per le imprese multinazionali, le quali a partire dal 2024 devono dichiarare pubblicamente le imposte corrisposte all'interno dell'Unione europea e, più in dettaglio, in ciascuno Stato membro (Cbcr – *Country by country reporting*). Il termine di recepimento della direttiva in esame è fissato al 22 giugno 2023. La direttiva 2022/362/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 febbraio 2022 che modifica le direttive 1999/62/CE, 1999/37/CE e (UE) 2019/520 per quanto riguarda la tassazione a carico di veicoli per l'uso di alcune infrastrutture ha a oggetto la tassazione dei veicoli per l'uso che essi fanno di talune infrastrutture. La scadenza per il recepimento è fissata al 25 marzo 2024. In sintesi, lo scopo fondamentale della direttiva è di far adottare agli Stati membri un sistema di pedaggi e di diritti d'utenza su strade e autostrade che non distorca la concorrenza, sia proporzionato alla durata dell'uso dell'infrastruttura, promuova la sostenibilità ambientale della circolazione veicolare e muova verso la riduzione della congestione. La direttiva (UE) 2022/542, tramite una serie di modifiche alla previgente direttiva 2006/112/CE (cosiddetta « direttiva IVA »), prevede la possibilità, per gli Stati membri, di introdurre nuove aliquote di IVA ridotte. Il termine di recepimento della direttiva in esame è fissato al 31 dicembre 2024. La direttiva (UE) 2022/2381 del Parlamento Europeo e del Consiglio si colloca nel solco di precedenti iniziative delle istituzioni unionali in materia di miglioramento dell'equilibrio di genere, con particolare riferimento agli organi apicali delle imprese. Gli Stati devono recepire la direttiva prima indicata entro il 28 dicembre 2024.

In conclusione, avverte che non procederà all'illustrazione dei due Documenti in titolo, rinviando per gli approfondimenti al *dossier* del Servizio Studi.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,30.*

**7<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica,  
ricerca scientifica, spettacolo e sport)**

Giovedì 18 gennaio 2024

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 55**

*Presidenza del Presidente*

**MARTI**

*Orario: dalle ore 8,45 alle ore 9,55*

*AUDIZIONI DI RAPPRESENTANTI DELL'ISTITUTO NAZIONALE PER LA VALUTAZIONE DEL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE (INVALSI), DEL MOVIMENTO COOPERAZIONE EDUCATIVA (MCE), DEL CENTRO DI INIZIATIVA DEMOCRATICA DEGLI INSEGNANTI (CIDI), DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DIRIGENTI PUBBLICI E ALTE PROFESSIONALITÀ DELLA SCUOLA (ANP) E DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DIRIGENTI SCOLASTICI (A.N.Di.S.), INTERVENTI IN VIDEOCONFERENZA, SUL DISEGNO DI LEGGE N. 924-BIS (VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO DEGLI STUDENTI)*



**10<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato,  
previdenza sociale)**

Giovedì 18 gennaio 2024

**Plenaria**

**151<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**ZAFFINI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Gemmato.*

*La seduta inizia alle ore 9,10.*

*IN SEDE REDIGENTE*

**(599) BALBONI e altri. – Disposizioni in materia di disturbi del comportamento alimentare**

(Discussione e rinvio)

Intervenendo in luogo della senatrice Ternullo, relatrice designata, il presidente ZAFFINI (*FdI*) fa presente le finalità essenziali del disegno di legge in discussione. Passa quindi all'illustrazione dell'articolo 1, volto al riconoscimento delle patologie rientranti nella categoria dei disturbi del comportamento alimentare, da comprendere tra le malattie sociali.

L'articolo 2 introduce nel codice penale l'articolo 580-*bis*, che prevede il reato di istigazione al ricorso di condotte alimentari idonee a provocare o rafforzare i disturbi del comportamento alimentare.

Ai sensi dell'articolo 3, la Repubblica riconosce il 15 marzo quale « Giornata nazionale contro i disturbi del comportamento alimentare ». La Giornata nazionale non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.

L'articolo 4 stabilisce che il Servizio sanitario nazionale, le regioni e le province autonome predispongono progetti-obiettivo, azioni programmatiche e iniziative idonee dirette a prevenire e a curare le malattie menzionate dall'articolo 1. Prevede, inoltre che il Ministro dell'interno, di

concerto con i Ministri della salute e del lavoro e delle politiche sociali e sentite le associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale dei fornitori di connettività alla rete internet, stabilisca con proprio decreto i criteri e le modalità per impedire l'accesso ai siti che diffondono tra i minori messaggi suscettibili di diffondere i disturbi del comportamento alimentare.

L'articolo 5 dispone che il Ministro della salute presenti al Parlamento una specifica relazione annuale.

Intervenendo in discussione generale, il senatore MAZZELLA (*M5S*) pone in rilievo le lacune del provvedimento in merito alla questione delle cause dei richiamati disturbi. Desta inoltre perplessità il ricorso, peraltro presente in numerose iniziative legislative, allo strumento penale, di dubbia utilità nel caso specifico. L'opportunità di approfondire diversi aspetti connessi al disegno di legge in discussione pone infine l'esigenza di procedere allo svolgimento di audizioni.

La senatrice ZAMPA (*PD-IDP*) esprime perplessità riguardo la scelta di prevedere una nuova figura di reato, posta la natura complessa dei disturbi del comportamento alimentare. Questi, che comportano situazioni di gravissimo disagio per le famiglie coinvolte, richiedono in primo luogo un investimento mirato al potenziamento dei servizi per la tutela della salute mentale dell'età giovanile, già oggetto da tempo di progressivo depotenziamento. L'efficacia dei servizi per la salute mentale è inoltre compromessa da una distribuzione irregolare nel territorio e comporta l'abbandono di numerose famiglie bisognose di assistenza. Ritiene quindi indispensabile procedere a audizioni, in quanto elemento preliminare a una riflessione seria sul tema, che investe anche le competenze del Ministero della salute nel rapporto con le regioni.

La senatrice FURLAN (*PD-IDP*) osserva che la riduzione dei fondi destinati ai servizi per la salute mentale è accompagnata da una limitata capacità di spesa delle regioni, peraltro con differenze notevoli fra le diverse amministrazioni. Tale questione, anche riguardo al rapporto con i risultati conseguiti, dovrebbe essere oggetto di analisi in sede di audizione.

Dopo aver espresso condivisione riguardo le riflessioni contenute negli interventi precedenti, il senatore ZULLO (*FdI*) sottolinea l'opportunità di procedere a un complessivo approfondimento della materia, da compiere a partire dalle audizioni. Richiama quindi la complessità delle cause dei disturbi del comportamento alimentare, che non possono costituire oggetto di iniziativa legislativa. Fa inoltre presente la disponibilità di risorse destinate a fronteggiare l'emergenza oggetto del provvedimento, la cui efficacia è compromessa dalla quota eccessivamente bassa della spesa effettiva.

Il complesso dei disturbi del comportamento alimentare, fra i quali ha notevole rilevanza la bulimia, pone l'esigenza di attivare strutture dedicate nelle regioni. Una riflessione specifica deve inoltre essere dedicata alla questione dell'istigazione, che il disegno di legge in titolo affronta ricorrendo alla previsione di una specifica figura di reato.

La senatrice MURELLI (*LSP-PSd'Az*) si associa alle considerazioni già svolte e sollecita un esame specifico in merito alla capacità di spesa delle diverse regioni e ai connessi esiti, con la finalità di individuare strumenti idonei a migliorare le possibilità operative delle realtà con le maggiori carenze.

Dopo aver suggerito l'opportunità di una ponderazione riguardo le disposizioni concernenti la figura di reato, esprime una valutazione positiva in merito all'articolo 4, concernente l'intervento sulle risorse *internet* che possono contribuire a innescare disturbi del comportamento alimentare.

Nel richiamare la propria sensibilità personale nei confronti della materia del disegno di legge in discussione, il presidente ZAFFINI (*FdI*) fa presente la difficoltà concreta nell'individuare soluzioni terapeutiche efficaci e definitive nei casi di anoressia nervosa. Condivide inoltre l'opportunità di una riflessione specifica riguardo il reato di istigazione, tenuto conto delle enormi potenzialità di *internet* nei confronti della diffusione del fenomeno. Sottolinea inoltre che le carenze nei servizi dedicati sono dovute alla bassa capacità di spesa delle regioni, mentre la dotazione di risorse, non oggetto di tagli, è destinata a essere aumentata, come annunciato dal Ministro della salute.

La senatrice ZAMPA (*PD-IDP*) ritiene imprescindibile che le audizioni consentano di comprendere le specificità delle diverse realtà territoriali in ordine all'organizzazione dei servizi di salute mentale, alla capacità di spesa e ai tassi di successo correlati. La fase di ascolto nel quadro delle audizioni dovrebbe inoltre comprendere le associazioni delle famiglie.

Il presidente ZAFFINI propone di fissare alle ore 16 di mercoledì 24 gennaio il termine per segnalare i soggetti da audire.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

#### *ATTI DI INDIRIZZO*

#### **(7-00009) ZAFFINI e altri – sul piano di ammodernamento del patrimonio sanitario pubblico**

(Esame. Approvazione della risoluzione *Doc. XXIV*, n. 14)

Il presidente ZAFFINI (*FdI*), presenta e illustra una proposta di risoluzione sulla materia in titolo (pubblicato in allegato), mettendo in ri-

lievo la partecipazione di tutti i Gruppi alla redazione del testo iniziale ed evidenziando le modifiche rispetto al testo originariamente assegnato.

I senatori ZULLO (*FdI*), MAZZELLA (*M5S*) e SILVESTRO (*FI-BP-PPE*), nonché le senatrici ZAMPA (*PD-IDP*) e MURELLI (*LSP-PSd'Az*) manifestano il favore dei rispettivi Gruppi nei confronti della proposta di risoluzione.

Il sottosegretario GEMMATO si esprime favorevolmente sullo schema di risoluzione, che è quindi posto in votazione.

Previa verifica della presenza del numero legale, la Commissione approva all'unanimità.

*La seduta termina alle ore 9,55.*

## **RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DI INDIRIZZO N. 7-00009 (DOC. XXIV, n. 14)**

La 10<sup>a</sup> Commissione permanente,

considerate le numerose criticità connesse alla realizzazione del programma pluriennale di interventi finalizzati alla ristrutturazione edilizia e all'ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, di cui all'articolo 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, più volte poste in evidenza dalla Corte dei conti, da ultimo anche nel rapporto 2023 sul coordinamento della finanza pubblica, e che comportano un pesante differimento nell'utilizzo di buona parte delle risorse stanziare in un ambito strategico quale il Servizio sanitario nazionale;

sottolineata la farraginosità e la lunghezza dell'*iter* relativo alla definizione e all'attuazione degli accordi di programma funzionali alla realizzazione degli interventi di cui al citato articolo 20, che spesso determinano maggiori costi o l'emergere di nuovi e diversi fabbisogni, con la conseguente necessità di rimodulare o revocare interventi già approvati;

tenuto conto dell'attuale situazione critica in cui versano diverse strutture del patrimonio sanitario pubblico;

richiamati gli aspetti problematici emersi nel corso delle audizioni effettuate dalla Commissione nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla ristrutturazione edilizia e l'ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, anche nel quadro della missione 6 del PNRR, in relazione alla quale è in corso di predisposizione il documento conclusivo,

impegna il Governo, tenuto conto anche di quanto previsto nel disegno di legge di bilancio per il 2024:

– a promuovere, attraverso il Ministero della salute, qualora ritenuto necessario coadiuvato da AGENAS, in sede di Conferenza Stato-Regioni, un piano straordinario e urgente per la messa in sicurezza del patrimonio sanitario pubblico, con specifico riferimento alle vigenti norme in materia di sicurezza antisismica (ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 2003 e decreto ministeriale 17 gennaio 2018 NTC 2018) e antincendio (decreto ministeriale 19 marzo 2015, decreto ministeriale 20 febbraio 2020 e articolo 2, comma 9-bis, del decreto-legge n. 198 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 2023), destinato anche a superare le criticità procedurali e attuative connesse all'utilizzo delle risorse dell'edilizia sanitaria;

– a mettere a disposizione delle Regioni e delle Province autonome le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione del piano:

1) quote inutilizzate delle risorse di cui al citato articolo 20;

2) risorse a disposizione dell'INAIL;

3) allo scopo di rafforzare la capacità progettuale e amministrativa delle Regioni del Mezzogiorno e per specifiche finalizzazioni, risorse del fondo per la coesione;

– a far sì che il piano stabilisca:

*a)* la scadenza (30 maggio 2024) entro la quale ciascuna Regione, nel quadro della propria programmazione, è tenuta ad effettuare la ricognizione dei fabbisogni in materia di messa in sicurezza delle strutture sanitarie con identificazione della complessità dell'intervento e delle relative priorità, da articolare su tre livelli;

*b)* la scadenza per l'avvio della successiva procedura per sottoscrizione degli accordi di programma, entro 60-90-120 giorni dal completamento della ricognizione dei fabbisogni, a seconda del grado di complessità, che ciascuna Regione dovrebbe poter concludere separatamente, accorpando eventualmente gli interventi. Negli accordi di programma, gli interventi andranno identificati e localizzati e dovranno essere corredati da un progetto di massima, con segnalazione di eventuali problematiche autorizzatorie e realizzative;

*c)* il termine per la successiva presentazione della domanda di ammissione al finanziamento, comprensivo dei progetti da porre a base di gara per ciascun intervento, pronti per essere messi a gara;

*d)* la scadenza per l'aggiudicazione dei progetti e per il loro completamento;

– a promuovere un monitoraggio periodico dell'attuazione del piano, con scadenza almeno semestrale, supportando, ove necessario, anche attraverso AGENAS, le Regioni e le Province autonome nella predisposizione dei documenti di programmazione e della documentazione necessaria, nonché nella fase progettuale ed esecutiva;

– inoltre, in prossimità di ognuna delle scadenze individuate, a informare il Parlamento sullo stato di attuazione del piano, nonché sulle difficoltà eventualmente emerse nel rispetto delle azioni e dei tempi previsti dal piano stesso.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE  
per l'indirizzo generale e la vigilanza  
dei servizi radiotelevisivi**

Giovedì 18 gennaio 2024

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 15**

*Presidenza della Presidente  
Barbara FLORIDIA*

*Orario: dalle ore 8,10 alle ore 8,25*

*PROGRAMMAZIONE LAVORI*

*ESAME DI DOMANDE PER L'ACCESSO E APPROVAZIONE DELLA RELATIVA  
PROPOSTA DI CALENDARIO*

**Plenaria**

**39ª Seduta**

*Presidenza della Presidente  
Barbara FLORIDIA*

*Interviene il professor Paolo Benanti, presidente del Comitato per  
l'intelligenza artificiale istituito presso il Dipartimento per l'informazione  
e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri.*

*La seduta inizia alle ore 8,30.*

*(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente)*

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

La PRESIDENTE comunica che ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori sarà assicurata mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso e, per quanto concerne l'audizione all'ordine del giorno, sarà assicurata anche mediante la trasmissione in diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Avverte che con riferimento all'audizione odierna verrà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

*PROCEDURE INFORMATIVE***Audizione del Presidente del Comitato per l'intelligenza artificiale istituito presso il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri**

(Svolgimento)

La PRESIDENTE dichiara aperta l'audizione in titolo ringraziando per la disponibilità il professor Paolo Benanti, presidente del Comitato per l'intelligenza artificiale istituito presso il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri.

L'audizione odierna costituisce una preziosa occasione di confronto nella sede istituzionale della Commissione per approfondire la tematica dell'intelligenza artificiale generativa con particolare riferimento alle sue implicazioni nel settore dei media, nel giornalismo, nelle piattaforme e, più in generale, nell'industria dell'informazione, nonché per raccogliere valutazioni sull'impatto che può comportare sul ruolo e l'attività del Servizio pubblico radiotelevisivo e multimediale.

Cede quindi la parola al professor Benanti per la sua esposizione introduttiva, alla quale seguiranno i quesiti da parte dei Commissari.

Il professor BENANTI svolge il suo intervento.

Intervengono per porre quesiti e svolgere osservazioni la senatrice BEVILACQUA (*M5S*), il senatore BERGESIO (*LSP-PSd'Az*), la deputata BOSCHI (*IV-C-RE*), i deputati LUPI (*NM(N-C-U-I)-M*) e CANDIANI (*LEGA*) e la PRESIDENTE.

Il professor BENANTI svolge una replica.

La PRESIDENTE ringrazia l'audito e dichiara conclusa la procedura informativa.



*ATTIVITÀ DI INDIRIZZO E VIGILANZA*

**Esame dello schema di delibera recante « Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per le elezioni del Presidente della Giunta regionale e per il rinnovo del Consiglio regionale della regione Sardegna indette per il giorno 25 febbraio 2024 »**

(Esame ed approvazione)

La PRESIDENTE, in qualità di relatrice, illustra lo schema di delibera in titolo ed informa che il testo della proposta di delibera sulla campagna elettorale relativa alle elezioni nella regione Sardegna – che avranno luogo il 25 febbraio 2024 – è stato predisposto in conformità alla prassi e all’esperienza applicativa pregresse e le precedenti deliberazioni.

In considerazione dell’avvio della campagna elettorale e dei conseguenti adempimenti, se non vi sono osservazioni, si procederà al voto della proposta di delibera in esame.

Previa verifica del prescritto numero legale, è posto in votazione per alzata di mano lo schema di delibera in esame, nel testo oggetto di esame, allegato al resoconto.

La Commissione approva all’unanimità.

La Presidenza si intende autorizzata ad apportare le eventuali correzioni di forma e le modificazioni di coordinamento che appaiano opportune.

**Esame dello schema di delibera recante « Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per le elezioni del Presidente della Giunta regionale e per il rinnovo del Consiglio regionale della regione Abruzzo indette per il giorno 10 marzo 2024 »**

(Esame ed approvazione)

La PRESIDENTE, in qualità di relatrice, illustra lo schema di delibera in titolo ed informa che il testo della proposta di delibera sulla campagna elettorale relativa alle elezioni nella regione Abruzzo – che avranno luogo il 10 marzo 2024 – è stato predisposto in conformità alla prassi e all’esperienza applicativa pregresse e le precedenti deliberazioni.

In considerazione dell’avvio della campagna elettorale e dei conseguenti adempimenti, se non vi sono osservazioni, si procederà al voto della proposta di delibera in esame.

Previa verifica del prescritto numero legale, è posto in votazione per alzata di mano lo schema di delibera in esame, nel testo oggetto di esame, allegato al resoconto.

La Commissione approva all’unanimità.

La Presidenza si intende autorizzata ad apportare le eventuali correzioni di forma e le modificazioni di coordinamento che appaiano opportune.

*COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE SU DOMANDE DI ACCESSO RADIOTELEVISIVO*

La PRESIDENTE informa nella riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi appena concluso, sono state accolte alcune domande di Accesso Radiotelevisivo. In particolare, si tratta di 29 domande per il mezzo televisivo, che andranno in onda presumibilmente da metà febbraio fino ad esaurimento (corrispondenti ai numeri di protocollo 7801, 7815, 7821, 7825, 7862, 7884, 7909, 7928, 7935, 7945, 7948, 7949, 7951, 7952, 7953, 7954, 7955, 7958, 7959, 7960, 7962, 7966, 7968, 7969, 7972, 7975, 7980, 7983, 7999) e di 4 domande per il mezzo radiofonico che andranno in onda anch'esse nel predetto periodo temporale (corrispondenti ai numeri di protocollo 7802, 7816, 7936, 7963).

Nella medesima riunione sono state dichiarate irricevibili, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, delle Linee guida approvate nella scorsa legislatura dalla Sottocommissione con delibera del 30 ottobre 2018, le domande presentate dalla Fondazione italiana di oftalmologia digitale robotizzata nn. 7454, 7537 e 7757, dall'Associazione sportiva dilettantistica Giochi di strada n. 7846 per il mezzo televisivo e n. 7847 per il mezzo radiofonico, in quanto – a seguito dell'istruttoria svolta – la documentazione pervenuta risulta incompleta.

È stata respinta, ai sensi del comma 2 dell'articolo 4 delle Linee guida, la domanda presentata dall'Associazione romana artisti associati n. 7961, per sospetta pubblicità commerciale.

Per quanto concerne le domande della Fondazione L'ancora n. 7725, dell'Associazione Voglio la luna n. 7813 per il mezzo televisivo e n. 7814 per il mezzo radiofonico, dell'Associazione culturale Cardpaperart n. 7947, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, lettere *d*), e *d-bis*), del Regolamento per l'Accesso al servizio radiotelevisivo pubblico, gli organismi richiedenti sono stati invitati ad indirizzare le proprie richieste di partecipazione alle competenti sedi dell'Accesso regionale.

L'Associazione Voci di Scampia ha comunicato per le vie brevi di rinunciare alla domanda n. 7976 che comunque risulta irricevibile ai sensi dell'articolo 1, comma 3 delle Linee guida in quanto – a seguito dell'istruttoria svolta – la documentazione pervenuta risulta incompleta.

Infine, la domanda n. 7934 presentata dal Comitato italiano reinserimento sociale e la domanda n. 7950 presentata dall'Associazione Io se posso komunico sono state dichiarate assorbite rispettivamente dalle domande n. 7969 e n. 7953.

*SULLA PUBBLICAZIONE DEI QUESITI*

La PRESIDENTE comunica che sono pubblicati in allegato al resoconto sommario, ai sensi della risoluzione relativa all'esercizio della potestà di vigilanza della Commissione sulla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, approvata dalla Commissione il 18 marzo del 2015, i quesiti dal n. 55/491 al n. 56/503 per i quali è pervenuta risposta scritta alla Presidenza della Commissione.

*La seduta termina alle ore 9,20.*

## ALLEGATO 1

**Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per le elezioni del Presidente della Giunta regionale e per il rinnovo del Consiglio regionale della regione Sardegna indette per il giorno 25 febbraio 2024 (Documento n. 2)**

*(Testo approvato dalla Commissione nella seduta del 18 gennaio 2024)*

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

premesso che con decreto del Presidente della Giunta regionale della Sardegna n. 70 del 14 dicembre 2023, sono stati convocati per il giorno 25 febbraio 2024 i comizi per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e per il rinnovo del Consiglio regionale della regione Sardegna;

visti

*a)* quanto alla potestà di rivolgere indirizzi generali alla RAI e di disciplinare direttamente le « tribune », gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103 e successive modificazioni ed integrazioni;

*b)* quanto alla tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonché alla tutela delle pari opportunità tra uomini e donne nelle trasmissioni televisive, l'articolo 4 del testo unico per fornitura dei servizi *media* audiovisivi, approvato con decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208;

*c)* l'articolo 1 dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, e successive modifiche;

*d)* l'articolo 1 comma 4, della vigente Convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico e la Rai, nonché gli atti di indirizzo approvati dalla Commissione il 13 febbraio 1997, il 30 luglio 1997 e l'11 marzo 2003;

*e)* quanto stabilito nel suo complesso dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, e successive modificazioni;

f) la legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, recante: « Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle regioni »;

g) la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, recante lo « Statuto speciale per la Sardegna »;

h) la legge regionale statutaria 12 novembre 2013, n. 1, recante la « Legge statutaria elettorale ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto speciale per la Sardegna »;

i) la legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, recante le « Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei Presidenti delle regioni a Statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano »;

j) la legge regionale 6 marzo 1979, n. 7, recante « Norme per l'elezione del Consiglio regionale »;

k) la legge regionale 26 luglio 2013, n. 16, recante « Organizzazione amministrativa del procedimento e delle votazioni per l'elezione del Presidente della regione e del Consiglio regionale. Modifiche alla legge regionale 6 marzo 1979, n. 7 »;

l) la legge regionale 5 novembre 2013, n. 29 recante « Norme in materia di procedura elettorale. Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2013, n. 16 e alla legge regionale 6 marzo 1979, n. 7 ».

vista la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante « Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni »;

vista la legge 2 luglio 2004, n. 165, recante « Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione »;

vista la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante « Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi »;

visto il testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, pubblicato nel Supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 152 del 23 giugno 1960, alle cui disposizioni rinvia, in quanto applicabili, l'articolo 1, comma 6, della legge 17 febbraio 1968, n. 108;

visto l'articolo 10, commi 1 e 2, lettera f), della legge 5 giugno 2003, n. 131, recante « Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 »;

considerata la propria prassi pregressa e i precedenti di proprie deliberazioni riferite alla disciplina di analoghi periodi elettorali, nonché l'esperienza applicativa di tali disposizioni;

consultata l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

#### DISPONE

nei confronti della RAI Radiotelevisione italiana, società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, come di seguito:

#### **Articolo 1**

*(Ambito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni)*

1. Le disposizioni della presente delibera, finalizzate a dare concreta attuazione ai principi del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della completezza del sistema radiotelevisivo, nonché ai diritti riconosciuti ai soggetti politici dagli articoli 4 e 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si riferiscono alla consultazione per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e per il rinnovo del Consiglio regionale della regione Sardegna fissata per la data di cui in premessa e si applicano nell'ambito territoriale interessato dalla consultazione.

2. Le disposizioni della presente delibera cessano di avere efficacia il giorno successivo alle votazioni relative alla consultazione di cui al comma 1.

3. Le trasmissioni RAI relative alla presente consultazione elettorale, che hanno luogo esclusivamente nelle sedi regionali, sono organizzate e programmate a cura della Testata giornalistica regionale.

#### **Articolo 2**

*(Tipologia della programmazione Rai in periodo elettorale)*

1. Nel periodo di vigenza della presente delibera, la programmazione radiotelevisiva regionale della RAI per la consultazione elettorale nella regione interessata ha luogo esclusivamente nelle forme e con le modalità indicate di seguito:

a) la comunicazione politica, di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, può effettuarsi mediante forme di contraddittorio, interviste e ogni altra forma che consenta il raffronto in condizioni di parità tra i soggetti politici aventi diritto ai sensi dell'articolo 3. Essa si realizza mediante le tribune di cui all'articolo 6 disposte dalla Commissione e le eventuali ulteriori trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente disposte dalla RAI, di cui all'articolo 3. Le trasmissioni possono prevedere anche la partecipazione di giornalisti e giornaliste che rivolgono domande ai partecipanti;

b) i messaggi politici autogestiti, di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono realizzati con le modalità previste all'articolo 7;

c) l'informazione è assicurata, secondo i principi di cui all'articolo 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e con le modalità previste dal successivo articolo 4 della presente delibera, mediante i telegiornali, i giornali radio, i notiziari, i relativi approfondimenti e ogni altro programma di contenuto informativo a rilevante caratterizzazione giornalistica, correlati ai temi dell'attualità e della cronaca, purché la loro responsabilità sia ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 35 del testo unico dei servizi dei media audiovisivi approvato con decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208;

d) in tutte le altre trasmissioni della programmazione regionale RAI nella regione interessata dalla consultazione elettorale non è ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati o di esponenti politici, e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza politica ed elettorale, né che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.

1-bis. Nel periodo disciplinato dal presente provvedimento, resta fermo per le trasmissioni della programmazione radiotelevisiva nazionale della RAI l'obbligo del rispetto dei principi generali in materia di informazione e di tutela del pluralismo, come enunciati negli articoli 4 e 6 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 e nella legge 22 febbraio 2000, n. 28. In particolare, i telegiornali e i programmi di approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politico-elettorali attinenti alle consultazioni oggetto del presente provvedimento, sono tenuti a garantire la più ampia ed equilibrata presenza ai diversi soggetti politici competitori.

2. Al fine di contrastare la sottorappresentazione delle donne in politica e di garantire, ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, il rispetto dei principi di cui all'articolo 51, primo comma, della Costituzione, nelle trasmissioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 è sempre assicurata la più ampia ed equilibrata presenza di entrambi i sessi. La Commissione vigila sulla corretta applicazione del principio delle pari opportunità di genere in tutte le trasmissioni indicate nella presente delibera, ivi comprese le schede radiofoniche e televisive di cui all'articolo 5 della presente delibera.

### **Articolo 3**

*(Trasmissioni di comunicazione politica a diffusione regionale autonomamente disposte dalla RAI)*

1. Nel periodo di vigenza della presente delibera la RAI programma nella regione Sardegna trasmissioni di comunicazione politica.

2. Nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e quella del termine di presentazione delle candidature, nelle trasmissioni di cui al presente articolo è garantito l'accesso alle forze politiche che costituiscono un autonomo gruppo o una componente del gruppo misto nel consiglio regionale da rinnovare.

3. Nelle trasmissioni di cui al comma 2 del presente articolo, il tempo disponibile deve essere ripartito in proporzione alla consistenza dei rispettivi gruppi nel consiglio regionale.

4. Nel periodo compreso tra lo spirare del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, nelle trasmissioni di comunicazione politica di cui al presente articolo è garantito l'accesso:

a) ai candidati alla carica di Presidente della regione;

b) alle forze politiche che presentano liste di candidati per l'elezione del consiglio regionale.

5. Nelle trasmissioni di cui al comma 4 il tempo disponibile è ripartito con criterio paritario tra tutti i soggetti concorrenti.

6. In relazione al numero dei partecipanti e agli spazi disponibili, il principio delle pari opportunità tra gli aventi diritto, anche con riferimento all'equilibrata presenza di genere ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, può essere realizzato, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione, anche nell'ambito di un ciclo di più trasmissioni, purché ciascuna di queste abbia analoghe opportunità di ascolto. In ogni caso, la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica nei confronti degli aventi diritto deve essere effettuata su base settimanale, garantendo l'applicazione dei principi di equità e di parità di trattamento, e procedendo comunque entro la settimana successiva a operare in modo effettivo le compensazioni che dovessero rendersi necessarie.

7. Le trasmissioni di cui al presente articolo sono sospese dalla mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni.

8. La responsabilità delle trasmissioni di cui al presente articolo deve essere ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera c).

#### **Articolo 4**

##### *(Informazione)*

1. Sono programmi di informazione i telegiornali, i giornali radio, i notiziari e ogni altro programma di contenuto informativo, a rilevante presentazione giornalistica, caratterizzato dalla correlazione ai temi dell'attualità e della cronaca.

2. Nel periodo di vigenza della presente delibera, i notiziari diffusi dalla RAI e tutti gli altri programmi a contenuto informativo debbono garantire la presenza paritaria, coerentemente con quanto previsto dall'articolo 5 della legge n. 28 del 2000, dei soggetti politici di cui all'articolo 3 della presente delibera, uniformandosi con particolare rigore ai criteri di tutela del pluralismo, della completezza, dell'imparzialità, dell'obiettività, dell'equilibrata rappresentanza di genere e di parità di trattamento tra le diverse forze politiche, evitando di determinare, anche indirettamente, situazioni di vantaggio o svantaggio per determinate forze politi-



che. I direttori responsabili dei notiziari sono tenuti ad acquisire settimanalmente i dati del monitoraggio del pluralismo relativi alla testata diretta dall'istituto cui fa riferimento l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

3. In particolare, i direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonché i loro conduttori e registi, osservano in maniera rigorosa ogni cautela volta a dare attuazione al precedente comma 2, considerando non solo le presenze e le posizioni di candidati, di esponenti politici o comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per il ruolo che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni nell'ultimo anno, ma anche le posizioni di contenuto politico espresse da soggetti e persone non direttamente partecipanti alla competizione elettorale. Essi curano che l'organizzazione e lo svolgimento del programma, anche con riferimento ai contributi filmati, alla ricostruzione delle vicende narrate, alla composizione e al comportamento del pubblico in studio, risultino inequivocabilmente finalizzati ad assicurare il rispetto dei criteri di cui al comma 2. Essi curano inoltre che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma, specifici orientamenti politici ai conduttori o alla testata, e che, nei notiziari propriamente detti, non si determini un uso ingiustificato di riprese con presenza diretta di membri del Governo, di esponenti politici o comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per il ruolo che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni nell'ultimo anno. Infine, essi osservano comunque in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di vantaggio per determinate forze politiche o determinati competitori elettorali, prestando anche la massima attenzione alla scelta degli esponenti politici invitati e alle posizioni di contenuto politico espresse dagli altri ospiti; a tal fine, deve essere garantito il contraddittorio in condizioni di effettiva parità, in assenza del quale non possono essere trattati temi di chiara rilevanza politica ovvero che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.

4. Per quanto riguarda i programmi di informazione di cui al presente articolo, i rappresentanti delle istituzioni partecipano secondo le regole stabilite dalla legge n. 28 del 2000 per tutti i candidati e gli esponenti politici, salvo nei casi in cui intervengano su materie inerenti all'esclusivo esercizio delle funzioni istituzionali svolte.

5. Nel periodo disciplinato dalla presente delibera i programmi di approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politico-elettorali, sono tenuti a garantire la più ampia ed equilibrata presenza e possibilità di espressione ai diversi soggetti politici.

6. In tutte le trasmissioni radiotelevisive diverse da quelle di comunicazione politica, dai messaggi politici autogestiti e dai programmi di informazione ricondotti sotto la responsabilità di specifiche testate giornalistiche, non è ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati o di esponenti politici o di persone chiaramente riconducibili a soggetti poli-

tici, a partiti e alle liste concorrenti e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza politica ed elettorale, né che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.

7. Il rispetto delle condizioni di cui ai commi precedenti e il ripristino di eventuali squilibri accertati è assicurato d'ufficio dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, anche su segnalazione della parte interessata e/o della Commissione secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

### **Articolo 5**

*(Illustrazione sulle modalità di voto e presentazione liste)*

1. Nella regione interessata dalla consultazione elettorale, nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente delibera e quella del termine di presentazione delle candidature, la RAI predispone e trasmette una scheda televisiva e radiofonica, da pubblicare anche sul proprio sito *web*, nonché una o più pagine televideo, che illustrano gli adempimenti per la presentazione delle candidature e le modalità e gli spazi adibiti per la sottoscrizione delle liste.

2. Nella regione interessata dalla consultazione elettorale, nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, la RAI predispone e trasmette schede televisive e radiofoniche che illustrano le principali caratteristiche della consultazione in oggetto, con particolare riferimento al sistema elettorale e alle modalità di espressione del voto.

3. Nell'ambito delle schede informative di cui al comma 2 sono altresì illustrate le speciali modalità di voto previste per gli elettori affetti da disabilità, con particolare riferimento a quelle previste per i malati intransportabili.

4. Le schede o i programmi di cui al presente articolo sono trasmessi anche immediatamente prima o dopo i principali notiziari e tribune, prevedendo la traduzione simultanea nella lingua dei segni che le renda fruibili alle persone non udenti.

5. Le schede di cui al presente articolo sono messe a disposizione *on line* per la trasmissione gratuita da parte delle emittenti televisive e radiofoniche nazionali e locali disponibili, oltre a essere caricate *on line* sui principali siti di *video sharing* gratuiti.

### **Articolo 6**

*(Tribune elettorali)*

1. La RAI organizza e trasmette nella regione interessata dalla consultazione elettorale, in fasce orarie di buon ascolto, preferibilmente prima o dopo i principali telegiornali e notiziari radiofonici, comunque evitando la coincidenza con altri programmi a contenuto informativo, tribune politico-elettorali, televisive e radiofoniche, ciascuna di durata non inferiore ai trenta minuti, organizzate con la

formula del confronto tra un numero di partecipanti compreso fra tre e sei, e di norma, se possibile, fra quattro partecipanti, curando comunque di assicurare un rapporto equilibrato fra i rappresentanti di lista e raccomandando l'attenzione all'equilibrio di genere tra le presenze.

2. Alle tribune trasmesse anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature, prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'articolo 3, comma 2, secondo quanto stabilito dall'articolo 3, comma 3.

3. Alle tribune trasmesse nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'articolo 3, comma 4, secondo quanto stabilito dall'articolo 3, comma 5.

4. Alle trasmissioni di cui al presente articolo si applicano inoltre le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 6.

5. La ripartizione degli aventi diritto nelle trasmissioni di cui al presente articolo ha luogo mediante sorteggio a cui possono assistere i rappresentanti designati dei soggetti aventi diritto, e per il quale la RAI può proporre criteri di ponderazione. Al sorteggio saranno estratte le sole liste ammesse. La RAI prevede appositi spazi da riservare alle liste non ammesse nel caso di eventuale accoglimento in via definitiva di ricorsi da esse presentati.

6. L'organizzazione e la conduzione delle trasmissioni radiofoniche, nonché la loro collocazione in palinsesto, devono conformarsi quanto più possibile alle trasmissioni televisive, tenendo conto delle relative specificità dei due mezzi.

7. Tutte le tribune sono trasmesse dalle sedi regionali della RAI di regola in diretta, salvo diverso accordo tra tutti i partecipanti. Se sono registrate, la registrazione è effettuata nelle 24 ore precedenti la messa in onda e avviene contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte alla trasmissione. Qualora le tribune non siano riprese in diretta, il conduttore ha l'obbligo, all'inizio della trasmissione, di dichiarare che si tratta di una registrazione.

8. L'eventuale rinuncia o assenza di un soggetto avente diritto a partecipare alle tribune non pregiudica la facoltà degli altri di intervenire, anche nella medesima trasmissione, ma non determina un accrescimento del tempo loro spettante. Nelle trasmissioni interessate è fatta menzione della rinuncia o assenza.

9. La ripresa o la registrazione delle tribune da sedi diverse da quelle indicate nella presente delibera è possibile con il consenso di tutti gli aventi diritto e della RAI.

10. Le ulteriori modalità di svolgimento delle tribune sono delegate alla direzione della testata competente, che riferisce alla Commissione tutte le volte che lo ritenga necessario o che ne viene fatta richiesta. Si applicano in proposito le disposizioni dell'articolo 12.

**Articolo 7***(Messaggi autogestiti)*

1. Dalla data di presentazione delle candidature la RAI trasmette messaggi politici autogestiti di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), del presente provvedimento.

2. Gli spazi per i messaggi sono ripartiti tra i soggetti di cui all'articolo 3, comma 4.

3. La RAI comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il numero giornaliero dei contenitori destinati ai messaggi autogestiti di cui al comma 1, nonché la loro collocazione nel palinsesto, in orari di ottimo ascolto. La comunicazione della RAI viene effettuata ed è valutata dalla Commissione con le modalità di cui all'articolo 12 del presente provvedimento.

4. I soggetti politici di cui al comma 2 beneficiano degli spazi a seguito di loro specifica richiesta, che:

*a*) è presentata alla sede regionale della RAI interessata alla consultazione elettorale entro i due giorni successivi allo scadere dell'ultimo termine per la presentazione delle candidature;

*b*) è sottoscritta, se il messaggio cui è riferita è richiesto da una coalizione, dal candidato all'elezione a Presidente della Giunta regionale;

*c*) indica la durata di ciascuno dei messaggi richiesti;

*d*) specifica se e in quale misura il richiedente intende avvalersi delle strutture tecniche della RAI, ovvero fare ricorso a filmati e registrazioni realizzati in proprio, purché con tecniche e standard equivalenti a quelli abituali della RAI. I messaggi prodotti con il contributo tecnico della RAI potranno essere realizzati unicamente negli appositi studi televisivi e radiofonici predisposti dalla RAI nella sede regionale.

5. Entro i due giorni successivi al termine di cui al comma 4, lettera *a*), la RAI provvede a ripartire le richieste pervenute nei contenitori mediante sorteggio, a cui possono assistere i rappresentanti designati dei soggetti aventi diritto. Al sorteggio saranno estratte le sole liste ammesse. La RAI prevede appositi spazi da riservare alle liste non ammesse nel caso di eventuale accoglimento in via definitiva di ricorsi da esse presentati.

6. I messaggi di cui al presente articolo possono essere organizzati, su richiesta della forza politica interessata, con modalità che ne consentano la comprensione anche da parte dei non udenti.

7. Per quanto non è espressamente previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

**Articolo 8**

*(Conferenze stampa dei candidati a Presidente della regione)*

1. Nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, in aggiunta alle trasmissioni di cui agli articoli precedenti, la RAI trasmette, nelle ultime due settimane precedenti il voto, una serie di conferenze-stampa riservate ai candidati a Presidente della regione Sardegna. Ciascuna conferenza-stampa ha durata non inferiore a trenta minuti. A ciascuna di esse prende parte un numero uguale di giornalisti di testate regionali, entro il massimo di tre, individuati dalla RAI, eventualmente anche tra quelli non dipendenti dalle testate della RAI, sulla base del principio dell'equilibrata rappresentanza di genere.

2. La conferenza-stampa, moderata da un giornalista della RAI, è organizzata e si svolge in modo tale da garantire il rispetto di principi di equilibrio, correttezza e parità di condizioni nei confronti dei soggetti intervistati. I giornalisti pongono domande della durata non superiore a 30 secondi.

3. Le conferenze-stampa sono trasmesse in diretta.

4. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 6, 8 e 10.

**Articolo 9**

*(Confronti tra candidati a Presidente della regione)*

1. Nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, in aggiunta alle trasmissioni di cui agli articoli precedenti, la RAI trasmette confronti tra i candidati in condizioni di parità di tempo, di parola e di trattamento, avendo cura di evitare la sovrapposizione oraria con altri programmi delle reti generaliste della RAI a contenuto specificamente informativo. Il confronto è moderato da un giornalista della RAI e possono fare domande anche giornalisti non appartenenti alla RAI, scelti tra differenti testate e in rappresentanza di diverse sensibilità politiche e sociali, a titolo non oneroso.

2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 6, 8 e 10.

**Articolo 10**

*(Programmi dell'Accesso)*

1. La programmazione dell'Accesso regionale nella regione interessata dalla consultazione elettorale è sospesa dalla data di entrata in vigore della presente delibera fino al termine della sua efficacia.

**Articolo 11**

*(Trasmissioni per persone con disabilità)*

1. Per tutto il periodo di vigenza delle disposizioni di cui al presente provvedimento, in particolare nel periodo successivo alla presentazione delle liste, la RAI, in aggiunta alle modalità di fruizione delle trasmissioni da parte delle persone con disabilità, previste dal contratto di servizio, cura la pubblicazione di pagine di Televideo, redatte dai soggetti legittimati di cui all'articolo 3, recanti l'illustrazione dei programmi delle liste e delle loro principali iniziative nel corso della campagna elettorale e le trasmette a partire dal quinto giorno successivo al termine della presentazione delle candidature.

2. I messaggi autogestiti di cui all'articolo 7 possono essere organizzati, su richiesta del soggetto interessato, con modalità che ne consentano la comprensione anche da parte dei non udenti.

**Articolo 12**

*(Comunicazioni e consultazione della Commissione)*

1. I calendari delle tribune e le loro modalità di svolgimento, incluso l'esito dei sorteggi, sono preventivamente trasmessi alla Commissione.

2. Entro cinque giorni dalla pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale*, la RAI comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il calendario di massima delle trasmissioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a)* e *b)*, pianificate fino alla data del voto oltre che, il venerdì precedente alla messa in onda, il calendario settimanale delle trasmissioni programmate.

3. La RAI pubblica quotidianamente sul proprio sito *web* – con modalità tali da renderli scaricabili – i dati e le informazioni del monitoraggio del pluralismo, i tempi garantiti a ciascuna forza politica nei notiziari della settimana precedente, il calendario settimanale delle trasmissioni effettuate di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a)* e *b)*, i temi trattati, i soggetti politici invitati, nonché la suddivisione per genere delle presenze, la programmazione della settimana successiva e gl'indici di ascolto di ciascuna trasmissione.

4. Il Presidente della Commissione, sentito l'Ufficio di Presidenza, tiene con la RAI i contatti necessari per l'attuazione della presente delibera, in particolare valutando gli atti di cui ai commi precedenti e definendo le questioni specificamente menzionate dalla presente delibera, nonché le ulteriori questioni controverse che non ritenga di rimettere alla Commissione.

**Articolo 13**

*(Responsabilità del consiglio di amministrazione e dell'amministratore delegato)*

1. Il consiglio d'amministrazione e l'amministratore delegato della RAI sono impegnati, nell'ambito delle rispettive competenze, ad assicu-

rare l'osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nella presente delibera, riferendone tempestivamente alla Commissione. Per le tribune essi potranno essere sostituiti dal direttore competente.

2. Qualora dal monitoraggio dei dati quantitativi e qualitativi, considerati su base settimanale a partire dalla data di convocazione dei comizi elettorali, emergessero costanti o comunque significativi disequilibri nei programmi a contenuto informativo non giustificati da oggettive esigenze informative, la direzione generale della RAI è chiamata a richiedere alla testata interessata misure di riequilibrio a favore dei soggetti politici danneggiati.

3. La inosservanza della presente disciplina costituisce violazione degli indirizzi della Commissione ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c), n. 10, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

#### **Articolo 14**

*(Entrata in vigore)*

1. La presente delibera entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.



## ALLEGATO 2

**Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per le elezioni del Presidente della Giunta regionale e per il rinnovo del Consiglio regionale della regione Abruzzo indette per il giorno 10 marzo 2024 (Documento n. 3)**

*(Testo approvato dalla Commissione nella seduta del 18 gennaio 2024)*

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

premesso che con decreto del Presidente della Giunta regionale dell'Abruzzo n. 84 del 19 ottobre 2023, sono stati convocati per il giorno 10 marzo 2024 i comizi per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e per il rinnovo del Consiglio regionale della regione Abruzzo;

visti

a) quanto alla potestà di rivolgere indirizzi generali alla RAI e di disciplinare direttamente le « tribune », gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103 e successive modificazioni ed integrazioni;

b) quanto alla tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonché alla tutela delle pari opportunità tra uomini e donne nelle trasmissioni televisive, l'articolo 4 del testo unico per fornitura dei servizi *media* audiovisivi, approvato con decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208;

c) l'articolo 1 dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, e successive modifiche;

d) l'articolo 1 comma 4, della vigente Convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico e la Rai, nonché gli atti di indirizzo approvati dalla Commissione il 13 febbraio 1997, il 30 luglio 1997 e l'11 marzo 2003;

e) quanto stabilito nel suo complesso dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, e successive modificazioni;

f) la legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, recante: « Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle regioni »;



g) la legge 17 febbraio 1968, n. 108, recante « Norme per l'elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale »;

h) la legge 23 febbraio 1995, n. 43, recante « Nuove norme per l'elezione dei Consigli delle Regioni a statuto ordinario »;

i) lo statuto della regione Abruzzo promulgato dal Presidente del Consiglio regionale il 28 dicembre 2006;

j) la legge regionale dell'Abruzzo 2 aprile 2013, n. 9, recante « Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale »;

k) la legge regionale 26 luglio 2013, n. 16, recante « Organizzazione amministrativa del procedimento e delle votazioni per l'elezione del Presidente della regione e del Consiglio regionale. Modifiche alla legge regionale 6 marzo 1979, n. 7 »;

l) la legge regionale 5 novembre 2013, n. 29 recante « Norme in materia di procedura elettorale. Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2013, n. 16 e alla legge regionale 6 marzo 1979, n. 7 ».

vista la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante « Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni »;

vista la legge 2 luglio 2004, n. 165, recante « Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione »;

vista la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante « Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi »;

visto il testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, pubblicato nel Supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 152 del 23 giugno 1960, alle cui disposizioni rinvia, in quanto applicabili, l'articolo 1, comma 6, della richiamata legge 17 febbraio 1968, n. 108;

visto l'articolo 10, commi 1 e 2, lettera f), della legge 5 giugno 2003, n. 131, recante « Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 »;

considerata la propria prassi pregressa e i precedenti di proprie deliberazioni riferite alla disciplina di analoghi periodi elettorali, nonché l'esperienza applicativa di tali disposizioni;

consultata l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

## DISPONE

nei confronti della RAI Radiotelevisione italiana, società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, come di seguito:

### **Articolo 1**

*(Ambito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni)*

1. Le disposizioni della presente delibera, finalizzate a dare concreta attuazione ai principi del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della completezza del sistema radiotelevisivo, nonché ai diritti riconosciuti ai soggetti politici dagli articoli 4 e 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si riferiscono alla consultazione per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e per il rinnovo del Consiglio regionale della regione Abruzzo fissata per la data di cui in premessa e si applicano nell'ambito territoriale interessato dalla consultazione.

2. Le disposizioni della presente delibera cessano di avere efficacia il giorno successivo alle votazioni relative alla consultazione di cui al comma 1.

3. Le trasmissioni RAI relative alla presente consultazione elettorale, che hanno luogo esclusivamente nelle sedi regionali, sono organizzate e programmate a cura della Testata giornalistica regionale.

### **Articolo 2**

*(Tipologia della programmazione Rai in periodo elettorale)*

1. Nel periodo di vigenza della presente delibera, la programmazione radiotelevisiva regionale della RAI per la consultazione elettorale nella regione interessata ha luogo esclusivamente nelle forme e con le modalità indicate di seguito:

a) la comunicazione politica, di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, può effettuarsi mediante forme di contraddittorio, interviste e ogni altra forma che consenta il raffronto in condizioni di parità tra i soggetti politici aventi diritto ai sensi dell'articolo 3. Essa si realizza mediante le tribune di cui all'articolo 6 disposte dalla Commissione e le eventuali ulteriori trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente disposte dalla RAI, di cui all'articolo 3. Le trasmissioni possono prevedere anche la partecipazione di giornalisti e giornaliste che rivolgono domande ai partecipanti;

b) i messaggi politici autogestiti, di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono realizzati con le modalità previste all'articolo 7;

c) l'informazione è assicurata, secondo i principi di cui all'articolo 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e con le modalità previste dal

successivo articolo 4 della presente delibera, mediante i telegiornali, i giornali radio, i notiziari, i relativi approfondimenti e ogni altro programma di contenuto informativo a rilevante caratterizzazione giornalistica, correlati ai temi dell'attualità e della cronaca, purché la loro responsabilità sia ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 35 del testo unico dei servizi dei media audiovisivi approvato con decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208;

d) in tutte le altre trasmissioni della programmazione regionale RAI nella regione interessata dalla consultazione elettorale non è ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati o di esponenti politici, e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza politica ed elettorale, né che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.

1-bis. Nel periodo disciplinato dal presente provvedimento, resta fermo per le trasmissioni della programmazione radiotelevisiva nazionale della RAI l'obbligo del rispetto dei principi generali in materia di informazione e di tutela del pluralismo, come enunciati negli articoli 4 e 6 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 e nella legge 22 febbraio 2000, n. 28. In particolare, i telegiornali e i programmi di approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politico-elettorali attinenti alle consultazioni oggetto del presente provvedimento, sono tenuti a garantire la più ampia ed equilibrata presenza ai diversi soggetti politici competitori.

2. Al fine di contrastare la sottorappresentazione delle donne in politica e di garantire, ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, il rispetto dei principi di cui all'articolo 51, primo comma, della Costituzione, nelle trasmissioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 è sempre assicurata la più ampia ed equilibrata presenza di entrambi i sessi. La Commissione vigila sulla corretta applicazione del principio delle pari opportunità di genere in tutte le trasmissioni indicate nella presente delibera, ivi comprese le schede radiofoniche e televisive di cui all'articolo 5 della presente delibera.

### **Articolo 3**

*(Trasmissioni di comunicazione politica a diffusione regionale autonomamente disposte dalla RAI)*

1. Nel periodo di vigenza della presente delibera la RAI programma nella regione Abruzzo trasmissioni di comunicazione politica.

2. Nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e quella del termine di presentazione delle candidature, nelle trasmissioni di cui al presente articolo è garantito l'accesso alle forze politiche che costituiscono un autonomo gruppo o una componente del gruppo misto nel consiglio regionale da rinnovare.

3. Nelle trasmissioni di cui al comma 2 del presente articolo, il tempo disponibile deve essere ripartito in proporzione alla consistenza dei rispettivi gruppi nel consiglio regionale.

4. Nel periodo compreso tra lo spirare del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, nelle trasmissioni di comunicazione politica di cui al presente articolo è garantito l'accesso:

a) ai candidati alla carica di Presidente della regione;

b) alle forze politiche che presentano liste di candidati per l'elezione del consiglio regionale.

5. Nelle trasmissioni di cui al comma 4 il tempo disponibile è ripartito con criterio paritario tra tutti i soggetti concorrenti.

6. In relazione al numero dei partecipanti e agli spazi disponibili, il principio delle pari opportunità tra gli aventi diritto, anche con riferimento all'equilibrata presenza di genere ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, può essere realizzato, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione, anche nell'ambito di un ciclo di più trasmissioni, purché ciascuna di queste abbia analoghe opportunità di ascolto. In ogni caso, la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica nei confronti degli aventi diritto deve essere effettuata su base settimanale, garantendo l'applicazione dei principi di equità e di parità di trattamento, e procedendo comunque entro la settimana successiva a operare in modo effettivo le compensazioni che dovessero rendersi necessarie.

7. Le trasmissioni di cui al presente articolo sono sospese dalla mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni.

8. La responsabilità delle trasmissioni di cui al presente articolo deve essere ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera c).

#### **Articolo 4** *(Informazione)*

1. Sono programmi di informazione i telegiornali, i giornali radio, i notiziari e ogni altro programma di contenuto informativo, a rilevante presentazione giornalistica, caratterizzato dalla correlazione ai temi dell'attualità e della cronaca.

2. Nel periodo di vigenza della presente delibera, i notiziari diffusi dalla RAI e tutti gli altri programmi a contenuto informativo debbono garantire la presenza paritaria, coerentemente con quanto previsto dall'articolo 5 della legge n. 28 del 2000, dei soggetti politici di cui all'articolo 3 della presente delibera, uniformandosi con particolare rigore ai criteri di tutela del pluralismo, della completezza, dell'imparzialità, dell'obiettività, dell'equilibrata rappresentanza di genere e di parità di trattamento tra le diverse forze politiche, evitando di determinare, anche indirettamente, situazioni di vantaggio o svantaggio per determinate forze politiche. I direttori responsabili dei notiziari sono tenuti ad acquisire settimanalmente i dati del monitoraggio del pluralismo relativi alla testata diretta

dall'istituto cui fa riferimento l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

3. In particolare, i direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonché i loro conduttori e registi, osservano in maniera rigorosa ogni cautela volta a dare attuazione al precedente comma 2, considerando non solo le presenze e le posizioni di candidati, di esponenti politici o comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per il ruolo che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni nell'ultimo anno, ma anche le posizioni di contenuto politico espresse da soggetti e persone non direttamente partecipanti alla competizione elettorale. Essi curano che l'organizzazione e lo svolgimento del programma, anche con riferimento ai contributi filmati, alla ricostruzione delle vicende narrate, alla composizione e al comportamento del pubblico in studio, risultino inequivocabilmente finalizzati ad assicurare il rispetto dei criteri di cui al comma 2. Essi curano inoltre che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma, specifici orientamenti politici ai conduttori o alla testata, e che, nei notiziari propriamente detti, non si determini un uso ingiustificato di riprese con presenza diretta di membri del Governo, di esponenti politici o comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per il ruolo che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni nell'ultimo anno. Infine, essi osservano comunque in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di vantaggio per determinate forze politiche o determinati competitori elettorali, prestando anche la massima attenzione alla scelta degli esponenti politici invitati e alle posizioni di contenuto politico espresse dagli altri ospiti; a tal fine, deve essere garantito il contraddittorio in condizioni di effettiva parità, in assenza del quale non possono essere trattati temi di chiara rilevanza politica ovvero che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.

4. Per quanto riguarda i programmi di informazione di cui al presente articolo, i rappresentanti delle istituzioni partecipano secondo le regole stabilite dalla legge n. 28 del 2000 per tutti i candidati e gli esponenti politici, salvo nei casi in cui intervengano su materie inerenti all'esclusivo esercizio delle funzioni istituzionali svolte.

5. Nel periodo disciplinato dalla presente delibera i programmi di approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politico-elettorali, sono tenuti a garantire la più ampia ed equilibrata presenza e possibilità di espressione ai diversi soggetti politici.

6. In tutte le trasmissioni radiotelevisive diverse da quelle di comunicazione politica, dai messaggi politici autogestiti e dai programmi di informazione ricondotti sotto la responsabilità di specifiche testate giornalistiche, non è ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati o di esponenti politici o di persone chiaramente riconducibili a soggetti politici, a partiti e alle liste concorrenti e non possono essere trattati temi di

evidente rilevanza politica ed elettorale, né che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.

7. Il rispetto delle condizioni di cui ai commi precedenti e il ripristino di eventuali squilibri accertati è assicurato d'ufficio dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, anche su segnalazione della parte interessata e/o della Commissione secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

### **Articolo 5**

*(Illustrazione sulle modalità di voto e presentazione liste)*

1. Nella regione interessata dalla consultazione elettorale, nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente delibera e quella del termine di presentazione delle candidature, la RAI predispone e trasmette una scheda televisiva e radiofonica, da pubblicare anche sul proprio sito *web*, nonché una o più pagine televideo, che illustrano gli adempimenti per la presentazione delle candidature e le modalità e gli spazi adibiti per la sottoscrizione delle liste.

2. Nella regione interessata dalla consultazione elettorale, nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, la RAI predispone e trasmette schede televisive e radiofoniche che illustrano le principali caratteristiche della consultazione in oggetto, con particolare riferimento al sistema elettorale e alle modalità di espressione del voto.

3. Nell'ambito delle schede informative di cui al comma 2 sono altresì illustrate le speciali modalità di voto previste per gli elettori affetti da disabilità, con particolare riferimento a quelle previste per i malati intrasportabili.

4. Le schede o i programmi di cui al presente articolo sono trasmessi anche immediatamente prima o dopo i principali notiziari e tribune, prevedendo la traduzione simultanea nella lingua dei segni che le renda fruibili alle persone non udenti.

5. Le schede di cui al presente articolo sono messe a disposizione *on line* per la trasmissione gratuita da parte delle emittenti televisive e radiofoniche nazionali e locali disponibili, oltre a essere caricate *on line* sui principali siti di *video sharing* gratuiti.

### **Articolo 6**

*(Tribune elettorali)*

1. La RAI organizza e trasmette nella regione interessata dalla consultazione elettorale, in fasce orarie di buon ascolto, preferibilmente prima o dopo i principali telegiornali e notiziari radiofonici, comunque evitando la coincidenza con altri programmi a contenuto informativo, tribune politico-elettorali, televisive e radiofoniche, ciascuna di durata non inferiore ai trenta minuti, organizzate con la



formula del confronto tra un numero di partecipanti compreso fra tre e sei, e di norma, se possibile, fra quattro partecipanti, curando comunque di assicurare un rapporto equilibrato fra i rappresentanti di lista e raccomandando l'attenzione all'equilibrio di genere tra le presenze.

2. Alle tribune trasmesse anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature, prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'articolo 3, comma 2, secondo quanto stabilito dall'articolo 3, comma 3.

3. Alle tribune trasmesse nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'articolo 3, comma 4, secondo quanto stabilito dall'articolo 3, comma 5.

4. Alle trasmissioni di cui al presente articolo si applicano inoltre le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 6.

5. La ripartizione degli aventi diritto nelle trasmissioni di cui al presente articolo ha luogo mediante sorteggio a cui possono assistere i rappresentanti designati dei soggetti aventi diritto, e per il quale la RAI può proporre criteri di ponderazione. Al sorteggio saranno estratte le sole liste ammesse. La RAI prevede appositi spazi da riservare alle liste non ammesse nel caso di eventuale accoglimento in via definitiva di ricorsi da esse presentati.

6. L'organizzazione e la conduzione delle trasmissioni radiofoniche, nonché la loro collocazione in palinsesto, devono conformarsi quanto più possibile alle trasmissioni televisive, tenendo conto delle relative specificità dei due mezzi.

7. Tutte le tribune sono trasmesse dalle sedi regionali della RAI di regola in diretta, salvo diverso accordo tra tutti i partecipanti. Se sono registrate, la registrazione è effettuata nelle 24 ore precedenti la messa in onda e avviene contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte alla trasmissione. Qualora le tribune non siano riprese in diretta, il conduttore ha l'obbligo, all'inizio della trasmissione, di dichiarare che si tratta di una registrazione.

8. L'eventuale rinuncia o assenza di un soggetto avente diritto a partecipare alle tribune non pregiudica la facoltà degli altri di intervenire, anche nella medesima trasmissione, ma non determina un accrescimento del tempo loro spettante. Nelle trasmissioni interessate è fatta menzione della rinuncia o assenza.

9. La ripresa o la registrazione delle tribune da sedi diverse da quelle indicate nella presente delibera è possibile con il consenso di tutti gli aventi diritto e della RAI.

10. Le ulteriori modalità di svolgimento delle tribune sono delegate alla direzione della testata competente, che riferisce alla Commissione tutte le volte che lo ritenga necessario o che ne viene fatta richiesta. Si applicano in proposito le disposizioni dell'articolo 12.

**Articolo 7***(Messaggi autogestiti)*

1. Dalla data di presentazione delle candidature la RAI trasmette messaggi politici autogestiti di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), del presente provvedimento.

2. Gli spazi per i messaggi sono ripartiti tra i soggetti di cui all'articolo 3, comma 4.

3. La RAI comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il numero giornaliero dei contenitori destinati ai messaggi autogestiti di cui al comma 1, nonché la loro collocazione nel palinsesto, in orari di ottimo ascolto. La comunicazione della RAI viene effettuata ed è valutata dalla Commissione con le modalità di cui all'articolo 12 del presente provvedimento.

4. I soggetti politici di cui al comma 2 beneficiano degli spazi a seguito di loro specifica richiesta, che:

*a*) è presentata alla sede regionale della RAI interessata alla consultazione elettorale entro i due giorni successivi allo scadere dell'ultimo termine per la presentazione delle candidature;

*b*) è sottoscritta, se il messaggio cui è riferita è richiesto da una coalizione, dal candidato all'elezione a Presidente della Giunta regionale;

*c*) indica la durata di ciascuno dei messaggi richiesti;

*d*) specifica se e in quale misura il richiedente intende avvalersi delle strutture tecniche della RAI, ovvero fare ricorso a filmati e registrazioni realizzati in proprio, purché con tecniche e standard equivalenti a quelli abituali della RAI. I messaggi prodotti con il contributo tecnico della RAI potranno essere realizzati unicamente negli appositi studi televisivi e radiofonici predisposti dalla RAI nella sede regionale.

5. Entro i due giorni successivi al termine di cui al comma 4, lettera *a*), la RAI provvede a ripartire le richieste pervenute nei contenitori mediante sorteggio, a cui possono assistere i rappresentanti designati dei soggetti aventi diritto. Al sorteggio saranno estratte le sole liste ammesse. La RAI prevede appositi spazi da riservare alle liste non ammesse nel caso di eventuale accoglimento in via definitiva di ricorsi da esse presentati.

6. I messaggi di cui al presente articolo possono essere organizzati, su richiesta della forza politica interessata, con modalità che ne consentano la comprensione anche da parte dei non udenti.

7. Per quanto non è espressamente previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.



**Articolo 8**

*(Conferenze stampa dei candidati a Presidente della regione)*

1. Nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, in aggiunta alle trasmissioni di cui agli articoli precedenti, la RAI trasmette, nelle ultime due settimane precedenti il voto, una serie di conferenze-stampa riservate ai candidati a Presidente della regione Abruzzo. Ciascuna conferenza-stampa ha durata non inferiore a trenta minuti. A ciascuna di esse prende parte un numero uguale di giornalisti di testate regionali, entro il massimo di tre, individuati dalla RAI, eventualmente anche tra quelli non dipendenti dalle testate della RAI, sulla base del principio dell'equilibrata rappresentanza di genere.

2. La conferenza-stampa, moderata da un giornalista della RAI, è organizzata e si svolge in modo tale da garantire il rispetto di principi di equilibrio, correttezza e parità di condizioni nei confronti dei soggetti intervistati. I giornalisti pongono domande della durata non superiore a 30 secondi.

3. Le conferenze-stampa sono trasmesse in diretta.

4. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 6, 8 e 10.

**Articolo 9**

*(Confronti tra candidati a Presidente della regione)*

1. Nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, in aggiunta alle trasmissioni di cui agli articoli precedenti, la RAI trasmette confronti tra i candidati in condizioni di parità di tempo, di parola e di trattamento, avendo cura di evitare la sovrapposizione oraria con altri programmi delle reti generaliste della RAI a contenuto specificamente informativo. Il confronto è moderato da un giornalista della RAI e possono fare domande anche giornalisti non appartenenti alla RAI, scelti tra differenti testate e in rappresentanza di diverse sensibilità politiche e sociali, a titolo non oneroso.

2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 6, 8 e 10.

**Articolo 10**

*(Programmi dell'Accesso)*

1. La programmazione dell'Accesso regionale nella regione interessata dalla consultazione elettorale è sospesa dalla data di entrata in vigore della presente delibera fino al termine della sua efficacia.

### **Articolo 11**

*(Trasmissioni per persone con disabilità)*

1. Per tutto il periodo di vigenza delle disposizioni di cui al presente provvedimento, in particolare nel periodo successivo alla presentazione delle liste, la RAI, in aggiunta alle modalità di fruizione delle trasmissioni da parte delle persone con disabilità, previste dal contratto di servizio, cura la pubblicazione di pagine di Televideo, redatte dai soggetti legittimati di cui all'articolo 3, recanti l'illustrazione dei programmi delle liste e delle loro principali iniziative nel corso della campagna elettorale e le trasmette a partire dal quinto giorno successivo al termine della presentazione delle candidature.

2. I messaggi autogestiti di cui all'articolo 7 possono essere organizzati, su richiesta del soggetto interessato, con modalità che ne consentano la comprensione anche da parte dei non udenti.

### **Articolo 12**

*(Comunicazioni e consultazione della Commissione)*

1. I calendari delle tribune e le loro modalità di svolgimento, incluso l'esito dei sorteggi, sono preventivamente trasmessi alla Commissione.

2. Entro cinque giorni dalla pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale*, la RAI comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il calendario di massima delle trasmissioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a)* e *b)*, pianificate fino alla data del voto oltre che, il venerdì precedente alla messa in onda, il calendario settimanale delle trasmissioni programmate.

3. La RAI pubblica quotidianamente sul proprio sito *web* – con modalità tali da renderli scaricabili – i dati e le informazioni del monitoraggio del pluralismo, i tempi garantiti a ciascuna forza politica nei notiziari della settimana precedente, il calendario settimanale delle trasmissioni effettuate di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a)* e *b)*, i temi trattati, i soggetti politici invitati, nonché la suddivisione per genere delle presenze, la programmazione della settimana successiva e gl'indici di ascolto di ciascuna trasmissione.

4. Il Presidente della Commissione, sentito l'Ufficio di presidenza, tiene con la RAI i contatti necessari per l'attuazione della presente delibera, in particolare valutando gli atti di cui ai commi precedenti e definendo le questioni specificamente menzionate dalla presente delibera, nonché le ulteriori questioni controverse che non ritenga di rimettere alla Commissione.

### **Articolo 13**

*(Responsabilità del consiglio di amministrazione e dell'amministratore delegato)*

1. Il consiglio d'amministrazione e l'amministratore delegato della RAI sono impegnati, nell'ambito delle rispettive competenze, ad assicu-

rare l'osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nella presente delibera, riferendone tempestivamente alla Commissione. Per le tribune essi potranno essere sostituiti dal direttore competente.

2. Qualora dal monitoraggio dei dati quantitativi e qualitativi, considerati su base settimanale a partire dalla data di convocazione dei comizi elettorali, emergessero costanti o comunque significativi disequilibri nei programmi a contenuto informativo non giustificati da oggettive esigenze informative, la direzione generale della RAI è chiamata a richiedere alla testata interessata misure di riequilibrio a favore dei soggetti politici danneggiati.

3. La inosservanza della presente disciplina costituisce violazione degli indirizzi della Commissione ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c), n. 10, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

#### **Articolo 14**

*(Entrata in vigore)*

1. La presente delibera entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

## ALLEGATO 3

**QUESITI PER I QUALI È PERVENUTA RISPOSTA SCRITTA  
ALLA PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE (DA 55/491 A  
56/503)**

BAKKALI, GRAZIANO – *Alla Presidente e all'Amministratore delegato della Rai.*

Per sapere, premesso che:

apprendiamo dagli organi di informazione che i legali del Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, avrebbero inviato una lettera indirizzata a RadioRai 1;

nella lettera sarebbe contestata ai conduttori di «un giorno da pecora» un presunto intento denigratorio nei confronti dell'esponente di Governo;

qualora la cosa dovesse essere vera ci sarebbe seriamente da preoccuparsi non solo per l'ingerenza nei confronti della libertà editoriale di una trasmissione ma anche per la elementare non comprensione della satira e della ironia che appartengono al DNA stesso della trasmissione radiofonica oggetto degli strali governativi:

tra l'altro è proprio questa caratteristica a renderla molto seguita dal pubblico;

l'invio di una lettera da parte dei legali di un ministro si caratterizzerebbe quindi come un atto intimidatorio nei confronti di una trasmissione del servizio pubblico;

si chiede di sapere se quanto riportato in premessa risponde a verità e quali iniziative intendano assumere i vertici Rai a tutela della libertà di espressione della nota trasmissione radiofonica.

(55/491)

**RISPOSTA.** – *Con riferimento all'interrogazione in oggetto, sentite le competenti strutture aziendali, si forniscono i seguenti elementi.*

*La trasmissione radiofonica «Un giorno da Pecora», è da anni uno dei programmi di punta di Radio 1, nella quale vengono ospitati politici di tutti gli schieramenti nonché personaggi del mondo della cultura, della televisione e dello sport.*

*È un programma di satira, che, come tale, può urtare suscettibilità personali, basato sull'ironia e caratterizzato da una conduzione «scanzonata».*

*In tale contesto e tenuto conto della natura editoriale del programma, per quanto concerne più in particolare le puntate oggetto dell'interrogazione non si ravvedono intenti denigratori né offese personali, ma solo interventi di taglio satirico che accomunano tutti i personaggi presi di mira dal programma.*

BAKKALI, GRAZIANO, FURLAN, NICITA, PELUFFO, STUMPO, VERDUCCI – *Alla Presidente e all'Amministratore delegato della Rai.*

Per sapere, premesso che:

si apprende che la Rai avrebbe decretato la chiusura del programma «Storie Contemporanee» settimanale di approfondimento, in sei appuntamenti, in onda su Rai Storia, dedicato alla promozione della cultura storica e storiografica e ai luoghi della memoria del nostro Paese,

la chiusura del programma sarebbe dovuta al taglio di budget;

si tratta di una grave perdita nell'ambito del palinsesto culturale del servizio pubblico;

dovrebbero essere preservati alcuni *format* dall'importante valenza culturale, come appunto il programma in oggetto, da criteri esclusivamente di audience ed economici;

si chiede pertanto di sapere quali sono effettivamente le ragioni che hanno determinato la chiusura di «Storie Contemporanee» e quali altri programmi culturali del palinsesto del servizio pubblico sono a rischio e quali iniziative intenda assumere per scongiurare ciò e assicurare il prosieguo dei *format* in relazione alla loro oggettiva e indiscutibile rilevanza culturale.

(56/503)

RISPOSTA. – *Con riferimento all'interrogazione in oggetto, sentite le competenti strutture aziendali, si forniscono i seguenti elementi.*

*In via preliminare è opportuno precisare che l'assegnazione del budget alla Direzione Rai Cultura ed Educational ha riguardato solo il primo semestre 2024.*

*Quanto alla rubrica Storie Contemporanee – prodotta e trasmessa su Rai Storia dal 2020 con serie di 6 puntate cadauna con frequenza annuale – è stata collocata nel palinsesto autunnale 2023 in 1<sup>a</sup> tx (trasmissione) tutti i venerdì dall'8 settembre al 13 ottobre alle ore 22.40. Pertanto, i programmi e le rubriche previsti nel palinsesto autunnale 2024, tra i quali anche Storie Contemporanee, già trasmessi nel palinsesto autunnale del 2023 e in continuità nel*

*palinsesto autunnale anche del 2024, potranno essere previsti solamente dopo l'assegnazione del budget per il secondo semestre 2024.*

*In conclusione, per la trasmissione Storie Contemporanee, dunque, non si tratta di chiusura ma di un probabile posticipo della produzione della quarta edizione all'estate/autunno prossimi.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per il controllo sull'attività degli enti gestori di forme**  
**obbligatorie di previdenza e assistenza sociale**

Giovedì 18 gennaio 2024

**Plenaria**

*Presidenza del Presidente*  
**BAGNAI**

*La seduta inizia alle ore 8,35.*

*AUDIZIONI*

**Sulla pubblicità dei lavori**

Alberto BAGNAI, *presidente*, comunica che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata, se non vi sono obiezioni, anche tramite l'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione in diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

**Indagine conoscitiva sull'equilibrio e i risultati delle gestioni del settore previdenziale allargato, con particolare riguardo alla transizione demografica, all'evoluzione del mondo delle professioni, e alle tendenze del *welfare* integrativo**

**Audizione del presidente e di altri rappresentanti di Confprofessioni**

(Svolgimento e conclusione)

Alberto BAGNAI, *presidente*, ricorda che l'ordine del giorno reca l'audizione del presidente e di altri rappresentanti di Confprofessioni. Fa presente che il presidente, dottor Gaetano Stella, ha comunicato di essere impossibilitato ad intervenire. Sono invece presenti il dottor Francesco Monticelli, responsabile dell'Ufficio studi di Confprofessioni, e il dottor Luca De Gregorio, direttore di Cadiprof.

Francesco MONTICELLI, *responsabile Ufficio studi Confprofessioni*, e Luca DE GREGORIO, *direttore di Cadiprof*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, Alberto BAGNAI, *presidente*, i deputati Marta SCHIFONE (*FDI*), Giorgio LOVECCHIO (*M5S*), Vanessa CATTOI (*Lega*), e la senatrice Susanna Lina Giulia CAMUSSO (*PD-IDP*), a cui rispondono Francesco MONTICELLI, *responsabile dell'Ufficio studi di Confprofessioni*, e Luca DE GREGORIO, *direttore di Cadiprof*.

Alberto BAGNAI, *presidente*, dopo aver ringraziato gli auditi, dichiara conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 9,40.*



**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità**

Giovedì 18 gennaio 2024

**Plenaria**

*Presidenza del Presidente*  
**CALDERONE**

*La seduta inizia alle ore 8,45.*

*INDAGINE CONOSCITIVA*

**Sulla pubblicità dei lavori**

Tommaso Antonino CALDERONE, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

**Indagine conoscitiva sull'individuazione degli svantaggi derivanti dalla condizione d'insularità e sulle relative misure di contrasto**

**Audizione del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sen. Roberto Calderoli, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sull'individuazione degli svantaggi derivanti dalla condizione d'insularità e sulle relative misure di contrasto**

(Svolgimento e rinvio)

Tommaso Antonino CALDERONE, *presidente*, introduce i temi all'ordine del giorno.

Roberto CALDEROLI, *Ministro per gli affari regionali e le autonomie*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Silvio LAI (*PD-IDP*) interviene per svolgere alcune considerazioni.

Tommaso Antonino CALDERONE, *presidente*, nel ringraziare il Ministro per l'esauriente relazione svolta, considerati i suoi ulteriori impegni istituzionali per la giornata odierna, rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta e dispone che la documentazione presentata sia pubblicata in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

*La seduta termina alle ore 9,15.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA**  
**sul fenomeno delle mafie**  
**e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

Giovedì 18 gennaio 2024

**Plenaria**

*Presidenza del Presidente*  
**COLOSIMO**

*La seduta inizia alle ore 14,15.*

*COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE*

Chiara COLOSIMO, *presidente*, comunica che, in relazione alle consultazioni per le elezioni del presidente e del consiglio regionale della regione Sardegna e della regione Abruzzo – indette rispettivamente per il 25 febbraio e per il 10 marzo prossimi – si è preceduto a scrivere ai presidenti dei gruppi della Camera e del Senato e ai rappresentanti di gruppo in Commissione per invitarli a utilizzare la modalità, prevista dalla legge istitutiva, del controllo preventivo delle liste.

*AUDIZIONI*

**Sulla pubblicità dei lavori**

Chiara COLOSIMO, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

**Audizione del dottor Augusto Lama**

(Svolgimento e conclusione)

Chiara COLOSIMO, *presidente*, introduce l'audizione del dottor Augusto Lama.

Ricorda che la seduta si svolge nelle forme dell'audizione libera ed è aperta alla partecipazione da remoto dei componenti della Commissione. Ricorda inoltre che i lavori potranno proseguire in forma segreta, sia a richiesta degli auditi che dei colleghi, sospendendosi in tal caso la partecipazione da remoto e la trasmissione sulla *web-tv*.

Augusto LAMA svolge il proprio intervento.

Intervengono per formulare osservazioni e quesiti: Chiara COLOSIMO, *presidente*, i deputati Francesco MICHELOTTI (*FdI*), Federico CAFIERO DE RAHO (*M5S*) e i senatori Roberto Maria Ferdinando SCARPINATO (*M5S*), Raoul RUSSO (*FdI*).

Augusto LAMA risponde ai quesiti posti.

Chiara COLOSIMO, *presidente*, ringrazia l'audito per il contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 15,25.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA**  
**sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri**  
**illeciti ambientali e agroalimentari**

Giovedì 18 gennaio 2024

**Plenaria**

*Presidenza del Presidente*  
**MORRONE**

*La seduta inizia alle ore 15,05.*

**AUDIZIONI**

**Sulla pubblicità dei lavori**

Jacopo MORRONE, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

**Audizione di Lamberto Giannini, prefetto di Roma, nell'ambito dell'approfondimento avviato in relazione ai fatti che hanno interessato l'area di trattamento dei rifiuti presso il sito di Malagrotta**

Jacopo MORRONE, *presidente*, introduce l'audizione di Lamberto Giannini, prefetto di Roma.

Ricorda che la seduta si svolge nelle forme dell'audizione libera ed è aperta alla partecipazione da remoto dei componenti della Commissione. Avverte, inoltre, che i lavori potranno proseguire in forma segreta, a richiesta sia degli auditi sia dei colleghi, sospendendosi in tal caso la partecipazione da remoto e la trasmissione sulla *web-tv*.

Lamberto GIANNINI, *prefetto di Roma*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, i senatori Pietro LOREFICE (*M5S*), Andrea DE PRIAMO (*FDI*),

Simona PETRUCCI (*FDI*) e il deputato Francesco Emilio BORRELLI (*AVS*).

Lamberto GIANNINI, *prefetto di Roma*, replica ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Jacopo MORRONE, *presidente*, ringrazia l'auditore per il contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 15,45.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA**  
**sul femminicidio, nonché su ogni forma**  
**di violenza di genere**

Giovedì 18 gennaio 2024

**Plenaria**

*Presidenza del Presidente*  
**SEMENZATO**

*La seduta inizia alle ore 16,35.*

*AUDIZIONI*

**Sulla pubblicità dei lavori**

Martina SEMENZATO, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso, nonché via streaming sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

**Audizione di Renata Pelati, amministratrice delegata della società C.D. srl. e già presidente dell'associazione *European Women's Management Development (EWMD)-Italy Network***

(Svolgimento e conclusione)

Martina SEMENZATO, *presidente*, introduce l'audizione.

Renata PELATI, *amministratrice delegata della società C.D. srl. e già presidente dell'associazione *European Women's Management Development (EWMD)-Italy Network**, svolge una relazione sui temi oggetto dell'inchiesta.

Interviene, per porre quesiti e formulare osservazioni, Martina SEMENZATO, *presidente*.

Renata PELATI, *amministratrice delegata della società C.D. srl. e già presidente dell'associazione *European Women's Management Development (EWMD)-Italy Network**, risponde ai quesiti posti.

Martina SEMENZATO, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 16,55.*

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

*Orario: dalle ore 17,05 alle ore 17,10*





NOTIZIARIO

**DELEGAZIONI PRESSO ASSEMBLEE  
PARLAMENTARI INTERNAZIONALI**

Sedute di giovedì 18 gennaio 2024

**INDICE**

Delegazione italiana presso l'Assemblea parlamentare del  
Consiglio d'Europa:  
*Plenaria* . . . . . *Pag.* 115

---

**DELEGAZIONE**  
**presso l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa**

Giovedì 18 gennaio 2024

**Plenaria**

*Presidenza del Vice Presidente*  
Deborah BERGAMINI

*indi del Presidente*  
GARDINI

**Incontro con il candidato alla carica di Commissario per i Diritti Umani del Consiglio d'Europa, Michael O' Flaherty**

**Incontro con il Rappresentante Permanente d'Italia presso il Consiglio d'Europa, Ambasciatore Roberto Martini**

Gli incontri si sono svolti dalle ore 14,30 alle ore 15,30.

